

collana
CERIDAP

diretta da
Diana Urania Galetta

In un contesto in cui l'evoluzione delle Amministrazioni Pubbliche muove costantemente dal dato giuridico, normativo e giurisprudenziale, che ne conforma ogni organizzazione ed attività, per districarsi in un sistema amministrativo complesso e pluriarticolato le Pubbliche Amministrazioni debbono necessariamente integrare ampie e diverse conoscenze, specifiche ed interdisciplinari, relative tanto all'organizzazione quanto all'esercizio delle proprie competenze, con l'obiettivo di realizzare un'azione amministrativa sempre più efficiente ed imparziale e di cogliere le esigenze della società e del sociale e le aspettative dei cittadini nei confronti dei soggetti pubblici nella comunità amministrata.

In tale prospettiva la collana CERIDAP – nata nel contesto delle attività dell'omonimo Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche dell'Università degli Studi di Milano ed in stretto collegamento con CERIDAP Rivista (<https://ceridap.eu>) – intende ospitare approfondimenti su temi che riguardano tutti e tre i pilastri dell'amministrazione (organizzazione, attività e tutela giurisdizionale) e svolti in una prospettiva anche multidisciplinare. La collana CERIDAP si pone infatti come luogo di approfondimento e ricerca sui temi connessi al funzionamento della Pubblica Amministrazione, in una prospettiva di c.d. "buona amministrazione".

LE REGIONI ALLA PROVA
DELLA PANDEMIA
DA COVID-19

Dalla Fase 1 alla Fase 3

VOLUME II

Molise Piemonte Province Autonome di Trento e di Bolzano Puglia
Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'Aosta Veneto

a cura di

GHERARDO
CARULLO

PAOLO
PROVENZANO

Editoriale scientifica
Napoli

Proprietà letteraria riservata

Il volume è il risultato dell'attività di ricerca svolta da parte dei Curatori all'interno di CERIDAP (Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche) e nel contesto delle attività del "Dipartimento di eccellenza" del Dipartimento di Diritto Pubblico, Italiano e Sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano.

Immagine in copertina: *Angels* di Franco Rivolli, tutti i diritti riservati.

© Editoriale Scientifica S.r.l. 2020
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli
ISBN 978-88-9391-940-1

INDICE
VOLUME II

Notizie sugli Autori.....	VII
Molise.....	361
<i>Michele Barone</i>	
Piemonte.....	385
<i>Stefano Rossa</i>	
Provincia Autonoma di Bolzano.....	423
<i>Giulia Giusy Cusenza</i>	
Provincia Autonoma di Trento	441
<i>Giulia Giusy Cusenza</i>	
Puglia.....	461
<i>Pierandrea Corleto</i>	
Sardegna.....	511
<i>Marco Calaresu</i>	
Sicilia.....	567
<i>Luigi Previti</i>	
Toscana.....	597
<i>Lavinia Filieri</i>	
Umbria.....	659
<i>Michele Rizzo</i>	
Valle d'Aosta	685
<i>Giacomo Pisani</i>	
Veneto.....	717
<i>Pier Marco Rosa Salva</i>	

VI

Provvedimenti regionali ed emergenza Covid-19: un quadro di sintesi.....	739
--	-----

Vania Danzi, Giulia Pinotti, Giacomo Pisani

VOLUME I

Prefazione.....	IX
-----------------	----

Abruzzo	1
---------------	---

Emanuela Iafolla

Basilicata	55
------------------	----

Vania Danzi

Calabria	73
----------------	----

Maria Baldari

Campania	127
----------------	-----

Filippo Borriello

Emilia-Romagna	169
----------------------	-----

Giovanni Mulazzani

Friuli Venezia Giulia	213
-----------------------------	-----

Marco Velliscig

Lazio	235
-------------	-----

Guglielmo Aldo Giuffrè

Liguria	273
---------------	-----

Matteo Timo

Lombardia	299
-----------------	-----

Vania Danzi, Giulia Pinotti, Giacomo Pisani, Luigi Previti e Federico Votta

Marche	331
--------------	-----

Cristiana Lauri

NOTIZIE SUGLI AUTORI

MICHELE BARONE

Dottorando di ricerca in Innovazione e gestione delle risorse pubbliche nell'Università degli Studi del Molise

MARCO CALARESU

Avvocato nel foro di Cagliari, Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Roma Tre, Cultore della materia in Diritto Amministrativo e Giustizia Amministrativa nell'Università degli Studi di Roma Tre

PIERANDREA CORLETO

Dottore in Giurisprudenza e Cultore della materia in Diritto amministrativo nell'Università del Salento

GIULIA GIUSY CUSENZA

Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Trento

VANIA DANZI

Dottoranda di Ricerca e Cultrice della materia in Diritto amministrativo e Diritto amministrativo europeo nell'Università degli Studi di Milano

LAVINIA FILIERI

Dottoranda in Studi sulla Criminalità Organizzata nell'Università degli Studi di Milano, Avvocato

GIULIA PINOTTI

Assegnista di Ricerca nell'Università di Pavia. Dottore di Ricerca e Cultrice della materia di Diritto amministrativo e Diritto amministrativo europeo nell'Università degli Studi di Milano

GIACOMO PISANI

Dottore in giurisprudenza e Cultore della materia in Diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Milano

LUIGI PREVITI

Dottorando di ricerca e Cultore della materia di Diritto amministrativo e Diritto amministrativo europeo nell'Università degli Studi di Milano

MICHELE RIZZO

Avvocato del Foro di Milano, dottorando di ricerca presso l'*European Law and Governance School* di Atene e coordinatore didattico-scientifico del Master Appalti e Contratti Pubblici del Politecnico di Milano

PIER MARCO ROSA SALVA

Assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Udine

VIII

e Avvocato del foro di Venezia

STEFANO ROSSA

Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro". Cultore della materia in Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e nell'Università degli Studi di Torino

PIEMONTE

STEFANO ROSSA

1. Introduzione. Un occhio al passato e uno al presente

A lato di quella che i torinesi chiamano familiarmente “la Consolata”, vale a dire il Santuario di Santa Maria della Consolazione, nel quartiere del Quadrilatero del capoluogo piemontese, si erge una colonna di granito grigio. In cima a essa, a vegliare sulla città, svetta la statua in marmo della Madonna.

Se la costruzione del Santuario risale al XVII secolo, non altrettanto si può dire per la colonna. La ragione della sua erezione è legata all’epidemia di colera diffusa in gran parte dell’Europa negli anni trenta del XIX secolo e che investì il Regno di Sardegna nel 1835.

Carlo Alberto era salito al trono soltanto da quattro anni quando si trovò a dover adottare urgentemente politiche di contenimento dell’epidemia. Alle misure giuridiche prese – fra cui si ricorda il Manifesto Vicariale 29 agosto 1835¹ con cui venne stabilito lo spostamento del mercato cittadino dalla Pizzetta delle Erbe (oggi Piazza Palazzo di Città, su cui si affaccia il Comune di Torino) e dalla vicina Piazza Corpus Domini nell’allora appena ristrutturata Piazza Emanuele Filiberto (oggi Piazza della Repubblica), dando il via allo sviluppo del mercato di Porta Palazzo (“Porta Pila” per i torinesi, il mercato più grande d’Europa) – si affiancarono anche misure di carattere religioso. Fra esse vi fu il voto ufficiale della Municipalità alla Madonna della Consolata per la fine dell’epidemia che stava flagellando la città, fatto il 30 agosto 1835 innanzi all’Arcivescovo della Città Fransoni².

Cessata l’epidemia, la Città non dimenticò il voto fatto – tra l’altro, uno dei tanti che sono legati a importanti monumenti sabaudi³ – e il 20 giugno 1837, giorno del-

¹ Cfr. CITTÀ DI TORINO, *Porta Palazzo. Storia e futuro del cuore di Torino*, Torino, 2006, 12 (in <http://www.comune.torino.it/portapalazzo/bm~doc/pp-storia-e-futuro.pdf>).

² Sul punto di veda M.O. QUARIO (cur.), *Torino al tempo del colera – 1835*, pubblicazione dell’Archivio di Stato di Torino e dell’Associazione UCIIM, Torino, 2012, 99 ss. (in <http://www.uciimtorino.it/colera.pdf>), la quale ricorda come «l’evento fu ricordato dal pittore Amedeo Augero in un quadro conservato nella sala del Consiglio Comunale [della Città di Torino]». Quest’opera contiene altresì numerosi documenti storici e giuridici relativi al periodo dell’epidemia di colera nel Regno di Sardegna. In argomento si veda altresì *Leggi e provvedimenti di sanità per gli Stati di terra ferma di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1831.

³ Si pensi, ad esempio, alla Basilica di Superga, la cui costruzione è legata all’Assedio di Torino del 1706, avvenuto durante la Guerra di successione spagnola (1701-1714). Il Ducato di Savoia, dopo essersi alleato con il Sacro Romano Impero contro il Regno di Francia e quello di Spagna, subì l’invasione delle truppe transalpine, le quali assediaron per alcuni mesi la Cittadella fortificata di Torino, fatta costruire il secolo precedente da Emanuele Filiberto il Testa di Ferro. Dopo aver guidato le truppe sabaude all’interno della città assediata, il duca Vittorio Amedeo II di Savoia si incontrò sul colle di Superga con il cugino Eugenio di Savoia-Soissons, comandante delle truppe del S.R.I., per stabilire la tattica controffensiva per respingere gli assediati. Qui Vittorio Amedeo II fece un voto alla Madonna: se l’esercito francese fosse stato sconfitto, egli avrebbe eretto una maestosa chiesa proprio su quel colle. Grazie alla bravura dei comandanti militari e del coraggio dei soldati piemontesi, fra cui si ricordano le

la commemorazione della Madonna Consolatrice, venne inaugurata e benedetta la colonna.

Il presente scritto rappresenta un tentativo di analisi ricostruttiva degli atti giuridici adottati dalla Regione Piemonte, in coordinamento con la disciplina nazionale, a seguito dell'emergenza legata alla pandemia causata dal c.d. Corona virus⁴.

La speranza è che, nell'attesa dello sviluppo di un vaccino, tale disciplina regionale, in sintonia con quella nazionale, sia sufficiente a fronteggiare la presente grave situazione, relegando ad *extrema ratio* la pronuncia di nuovi voti ufficiali alla Madonna o ai Santi.

2. Riferimenti minimi relativi al ruolo di Stato e Regioni nella materia sanitaria

È noto come il diritto alla salute sia tutelato in maniera espressa dalla Costituzione italiana. In particolare, in base all'art. 32 co. 1 Cost., una norma considerata avanguardista per l'epoca della sua approvazione⁵, è affermato che «*la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti*»⁶.

Altrettanto risaputa è la circostanza per la quale, a seguito della riforma del Titolo V del 2001, la Costituzione attualmente prevede che spetti allo Stato la competenza esclusiva della «*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti*

eroiche gesta di Pietro Micca, le truppe assediati furono battute. E Vittorio Amedeo II, che a seguito della pace di Utrecht del 1713 acquisirà il titolo di Re di Sicilia (e che pochi anni più tardi "scambierà" con quello di Re di Sardegna), mantenne la parola: sull'omonimo colle fece erigere dallo Juvarra la Basilica di Superga, e a ricordo del voto fece incidere sopra il portone d'ingresso la scritta VIRGINI GENITRICI VICTORIS AMEDEUS, SARDINIAE REX BELLO GALLICO, VOVI ET PULSIS HOSTIBUS FECIT, DEDICAVITQUE. In argomento si vedano, fra i tanti, F. GALVANO, *L'assedio. Torino 1706*, UTET, Torino, 2005; G. OLIVA, *Storia di Torino. Dalle origini ai giorni nostri*, EBI, Torino, Pordenone, 2014, 133 ss.; A. BARBERO, *Il Ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno Stato franco-italiano*, Laterza, Roma-Bari, 2002. Per una contestualizzazione regionale più ampia si veda, invece, A. BARBERO, *Storia del Piemonte. Dalla preistoria alla globalizzazione*, Einaudi, Torino, 2008, 296 ss.

⁴ Una precisazione terminologica è necessaria. Il nome scientificamente corretto del c.d. Corona virus è SARS-CoV-2, acronimo di *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (in italiano "sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2"), come stabilito dallo studio del *Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses*, ad opera di A.E. GORBALENYA, S.C. BAKER, R.S. BARIC, et al., *The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2*, in *Nat. Microbiol.* n. 5/2020, 536 ss. La malattia provocata da tale virus è stata invece definita COVID-19, ovvero *CO*rona *V*irus *D*isease (20)19. Onde evitare confusione fra il virus (SARS-CoV-2) e la malattia da essa causata (COVID-19), chi scrive si riferirà al virus adoperando la vulgata di Corona virus.

⁵ Così N. AICARDI, *La sanità*, in S. CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale*, vol. I, II Ed., Giuffrè, Milano, 2003, p. 625: «[a]ll'epoca in cui fu emanata, la disposizione era all'avanguardia, se si pensa che l'elevazione del diritto alla salute a principio costituzionale non ricorre in alcuna delle costituzioni europee coeve a quella italiana [...] e nemmeno nella convenzione europea dei diritti dell'uomo».

⁶ In argomento si vedano A. SIMONCINI, E. LONGO, *Commento all'articolo 32 della Costituzione*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (cur.), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, UTET, Torino, 2006, 655 ss., e C. TRIPODINA, *Commento all'art. 32 della Costituzione*, in S. BARTOLE, R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, II Ed., CEDAM, Padova, 2008, 321 ss.; R. BALDUZZI, D. SERVETTI, *La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale*, in R. BALDUZZI, G. CARPANI (cur.), *Manuale di diritto sanitario*, Il Mulino, Bologna, 2013, 13 ss.

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»⁷. Lo Stato, dunque, concretizza la propria potestà legislativa attraverso l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei livelli essenziali di assistenza (LEA)⁸. Rientra, invece, fra le materie di competenza concorrente la tutela della salute. Tale espressione è più ampia di quella contenuta nel testo originario della Costituzione di assistenza sanitaria e ospedaliera, di competenza regionale, e di igiene e sanità, di competenza esclusiva statale,⁹ ma è considerata comprensiva di entrambe le espressioni¹⁰.

Il ruolo che la Regione ricopre in ambito sanitario è fondamentale nell'impianto previsto dall'ordinamento giuridico¹¹, così come appare imprescindibile l'individuazione di una cornice di principi entro la quale la legge regionale possa operare, rinvenibili in gran parte nella legge n. 833 del 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Sebbene sia stata emendata dal d.lgs. 502 del 1992 (c.d. riforma sanitaria *bis*) e dal d.lgs. 229 del 1999 (c.d. riforma sanitaria *ter*), tale disciplina risulta tutt'oggi vigente, seppur solo in relazione ai principi e agli obiettivi del SSN in esso contenuti, stante la sua portata centrale confermata dall'impostazione adottata dall'attuale Titolo V¹².

E proprio il potere, in capo alle Regioni, di emanazione di ordinanze d'urgenza ad opera del Presidente della Giunta, trova il proprio fondamento normativo nella legge n. 833 del 1978¹³.

3. Stato e Regioni di fronte all'emergenza: gli atti adottati per fronteggiare

⁷ Art. 117 co. 2 lett. *m*) Cost.

⁸ Definiti per la prima volta con il d.P.C.M. 29 novembre 2001, i LEA sono stati da ultimi aggiornati dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017, con il quali sono stati individuati tre macro livelli di attività: prevenzione collettiva e sanità pubblica – vale a dire attività di prevenzione riferite sia ai singoli individui sia alla collettività –, assistenza distrettuale – ovvero attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio – e assistenza ospedaliera.

⁹ Cfr. A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, vol. II, XV Ed., Jovene, Napoli, 1989, p. 1007: «la remota tradizione legislativa [...], la elaborazione costituente [...] e la stessa legge istitutiva del servizio sanitario nazionale [...] distingu[evano] dalla assistenza sanitaria e ospedaliera – che l'a. 117 Cost. devolve alle Regioni ordinarie – l'igiene e la sanità [...] e ancora più l'attività relativa alla prevenzione degli infortuni [...] – che invece non risulta[va]no ricomprese tra i compiti attribuiti alle Regioni ordinarie dal citato a. 117».

¹⁰ Cfr. N. AICARDI, *La sanità*, cit., pp. 644–645, per il quale «[l]a riforma del titolo V della parte II della Costituzione conferma l'assistenza sanitaria come materia di legislazione concorrente, seppur rinominandola, in modo più comprensivo, "tutela della salute" (art. 117, co. 3, cost.), così da racchiudervi senz'altro anche gli interventi in materia di igiene e sanità pubblica».

¹¹ Secondo G. CILIONE, *Diritto Sanitario*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2013, 96, alla Regione può essere riconosciuto un vero e proprio ruolo di «titolare del servizio pubblico [sanitario]».

¹² In tal senso G. CILIONE, *Diritto Sanitario*, cit., 69, per il quale, in riferimento alla l. n. 833 del 1978, «proprio per la valenza fondamentale delle sue disposizioni vigenti, che continueranno necessariamente ad informare le finalità preposte all'organizzazione ed alla gestione dei servizi sanitari pubblici: ci si riferisce all'universalità, all'uguaglianza ed alla globalità del regime degli interventi sanitari, in assenza dei quali, invero, non si potrebbe parlare più di diversi modelli organizzativi e gestionali del servizio, ma si assisterebbe alla caduta del sistema sanitario nazionale, in riferimento al quale nella legge costituzionale n. 3/2001 sono stati invece creati i presupposti normativi indispensabili al suo mantenimento».

¹³ Cfr. art. 32 legge n. 833 del 1978.

la pandemia

A fronte di quanto sottolineato in relazione all'intricato rapporto che lega lo Stato e le Regioni in tema di diritto alla salute, non ci si deve stupire dei numerosi atti adottati dalle Istituzioni della Repubblica per fronteggiare l'emergenza pandemica che attualmente sta flagellando Italia, Europa, e buona parte del Globo¹⁴.

In particolare, proprio in conseguenza della ripartizione delle competenze legislative in materia di sanità, tali atti si suddividono principalmente in atti adottati dallo Stato, Governo e Parlamento (nella veste giuridica di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e di Decreti Legge) e dalle Regioni (nella forma di Decreti e Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale).

Ciò posto, nel sottoparagrafo successivo ci si soffermerà sull'analisi dettagliata dei provvedimenti adottati nella Regione Piemonte¹⁵, in successione cronologica, tentando di evidenziare lo stretto collegamento logico di detta disciplina con quella statale¹⁶ – la quale, invece, verrà solo analizzata *en passant* in funzione di una più agile comprensione di quella regionale.

3.1. I provvedimenti adottati dalla Regione Piemonte nel proprio territorio

3.1.1. Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2020, n. 20

Il primo atto adottato dalla Regione Piemonte è stato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 22 febbraio 2020¹⁷. Con esso è stata istituita l'Unità di Crisi Regionale. Supervisionata dall'Assessorato regionale alla Sanità, l'Unità di crisi regionale è composta da personale del sistema sanitario e della pro-

¹⁴ Interessante sul punto J. ZILLER, *Europa, coronavirus e Italia*, in *Federalismi.it*, Osservatorio Emergenza Covid-19 n. 1, 2020, nonché *Unione europea e Coronavirus*, in *CERIDAP*, 1, 2020. Per alcune riflessioni della dottrina in merito alla situazione emergenziale legata al c.d. Corona virus, si vedano a titolo non esaustivo U. ALLEGRETTI, *Il trattamento dell'epidemia di "coronavirus" come problema costituzionale e amministrativo*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2020; V. BALDINI, *Emergenza sanitaria nazionale e potere di ordinanza regionale. Tra problema di riconoscibilità dell'atto di giudizio e differenziazione territoriale delle tutele costituzionali*, in *dirittifondamentali.it*, 1, 2020; G. BOGGERO, *Le "more" dell'adozione dei d.P.C.M. sono "gbiotte" per le Regioni. Prime osservazioni sull'intreccio di poteri normativi tra Stato e Regioni in tema di Covid-19*, in *Dirittiregionali.it*, 3, 2020; G. BOTTINO, *Gli Enti locali alla prova del "Corona-Virus": semplificazioni amministrative, e flessibilità gestionali, a sostegno della comunità territoriale*, in *CERIDAP*, 1, 2020; C. BUZZACCHI, *Coronavirus e territori: il regionalismo differenziato coincide con la zona "gialla"*, in *lacostituzione.info*, 2 marzo 2020; A. CANDIDO, *Poteri normativi del governo e libertà di circolazione al tempo del COVID-19*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2020; M. COSULICH, *Lo Stato regionale italiano alla prova dell'emergenza virale*, in *Corti supreme e salute*, 1, 2020; L. CUOCOLO, *I diritti costituzionali di fronte all'emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata*, in *Federalismi.it*, Osservatorio Emergenza Covid-19 n. 1, 2020; E. JORIO, *Interventi normativi di contrasto al Coronavirus: una rassegna ragionata*, in *Corti supreme e salute*, 1, 2020; A. VENANZONI, *L'innominabile attuale. L'emergenza Covid-19 tra diritti fondamentali e stato di eccezione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2020.

¹⁵ Pare necessario specificare come la trattazione non si soffermerà sull'analisi delle ordinanze dei Sindaci. Su quest'ultimo punto si rimanda ad A. DE SIANO, *Ordinanze sindacali e annullamento prefettizio ai tempi del Covid-19*, in *Federalismi.it*, Osservatorio Emergenza Covid-19 n. 1, 2020. Sulle ordinanze in generali in questa emergenza invece M. BORGATO, D. TRABUCCO, *Brevi note sulle ordinanze contingibili ed urgenti: tra problemi di competenza e cortocircuiti istituzionali*, in *dirittifondamentali.it*, 1, 2020.

¹⁶ In argomento si veda M. CAVINO, *Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo*, in *Federalismi.it*, Osservatorio Emergenza Covid-19 n. 1, 2020.

¹⁷ Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2020, n. 20 è consultabile all'indirizzo <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

tezione civile.

3.1.2. Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale

L'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020¹⁸, rubricata «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» è stata adottata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, Alberto Cirio.

Tale atto ha previsto l'attuazione, fino alla data di sabato 29 febbraio 2020¹⁹, di alcune misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia, la cui violazione comportava sanzioni di carattere penale²⁰. In particolare, essa ha stabilito, da un lato, la sospensione di ogni forma di aggregazione di persone, di manifestazioni, iniziative ed eventi, indipendentemente dalla loro natura, che potessero svolgersi sia in luoghi chiusi sia aperti al pubblico²¹, nonché la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e di istituti e luoghi culturali²²; dall'altro, invece, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativi all'infanzia, la sospensione di corsi universitari e di master, anche di quelli offerti dalle università della terza età, e di tirocini (con l'unica eccezione dei corsi di specializzazione in medicina e chirurgia e delle attività formative svolte in modalità digitale)²³, e la sospensione di tutti i viaggi di istruzione, in Italia e all'estero²⁴. Anche tutte le procedure concorsuali pubbliche, ad eccezione di quelle per il personale sanitario, erano oggetto di sospensione²⁵. Inoltre, tale ordinanza ha imposto l'obbligo, in capo a tutti i soggetti giunti in Piemonte dalle zone a rischio epidemiologico individuate dall'OMS, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio, onde poter adottare la c.d. «*misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva*»²⁶.

L'ordinanza prevedeva alcune misure igieniche volte a prevenire la diffusione del virus: lavarsi le mani²⁷, evitare il contatto con persone colpite da infezioni respira-

¹⁸ L'Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale è consultabile all'indirizzo <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

¹⁹ Cfr. art. 2 Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

²⁰ Ibidem.

²¹ Cfr. art. 1 co. 2 lett. a) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

²² Cfr. art. 1 co. 2 lett. e) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

²³ Cfr. art. 1 co. 2 lett. b) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

²⁴ Cfr. art. 1 co. 2 lett. d) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

²⁵ Cfr. art. 1 co. 7 Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

²⁶ Cfr. art. 1 co. 2 lett. e) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

²⁷ Cfr. art. 1 co. 3 lett. a) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

torie acute²⁸, evitare di toccarsi naso, bocca e occhi²⁹, coprire bocca e naso durante starnuti e colpi di tosse³⁰, non assumere farmaci antivirali e antibiotici senza prescrizione medica³¹, disinfettare con alcol o cloro le superfici³², adoperare mascherine nel sospetto di essere stato contagiato e nell'assistenza a persone malate³³, ed evitare tutti i contatti ravvicinati³⁴.

Questo provvedimento emergenziale ha puntualizzato, altresì, come non dovessero essere considerati pericolosi per la salute sia i prodotti cinesi e i pacchi ricevuti dalla Cina³⁵, sia gli animali domestici³⁶.

Infine, l'ordinanza ha ricordato che i soggetti con «*evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19*», dovessero contattare le autorità mediche tramite il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento, mentre solo in caso di concreta urgenza contattare il numero 112, evitando in tal modo «*accessi impropri al pronto soccorso*»³⁷.

A fronte della disposizione cui sopra, le Autorità pubbliche hanno raccomandato ai gestori di locali pubblici e di luoghi di aggregazione di mettere a disposizione soluzioni a base di alcol per la pulizia delle mani³⁸, mentre imponevano alle direzioni sanitarie ospedaliere, pubbliche e private, e alle strutture residenziali e semi-residenziali (fra cui le RSA) di limitare l'accesso di visitatori alle aree di degenza e agli ospiti³⁹. Tutto il personale sanitario, e il personale operante nel settore del trasporto pubblico⁴⁰, è stato chiamato ad attenersi alle misure di prevenzione previste dal ministero della salute e a sanificare e disinfettare gli ambienti⁴¹.

²⁸ Cfr. art. 1 co. 3 lett. b) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

²⁹ Cfr. art. 1 co. 3 lett. c) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

³⁰ Cfr. art. 1 co. 3 lett. d) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

³¹ Cfr. art. 1 co. 3 lett. e) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

³² Cfr. art. 1 co. 3 lett. f) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

³³ Cfr. art. 1 co. 3 lett. g) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

³⁴ Cfr. art. 1 co. 3 lett. h) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

³⁵ Cfr. art. 1 co. 3 lett. b) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

³⁶ Cfr. art. 1 co. 3 lett. i) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

³⁷ Cfr. art. 1 co. 3 lett. k) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

³⁸ Cfr. art. 1 co. 3 lett. a) Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

³⁹ Cfr. art. 1 co. 4 Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

⁴⁰ Cfr. art. 1 co. 6 Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

⁴¹ Cfr. art. 1 co. 5 Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale.

Lo stesso giorno dell'emanazione dell'Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 è stato approvato il decreto legge n. 6 del 2020⁴², recante, come rubrica, *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)* da attuare a livello organico.

3.1.3. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24 dell'1 marzo 2020

Con l'adozione del d.P.C.M. dell'1 marzo 2020, il Governo ha stabilito misure mirate di contenimento del contagio in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, fra le quali vi era il protrarsi del periodo di chiusura delle scuole⁴³. Su tutto il restante territorio nazionale, invece, è stata decisa la riapertura dei plessi scolastici e la ripresa delle attività didattiche ed educative con l'obbligo di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione del Ministero della Salute⁴⁴.

Stante la previsione espressa del d.P.C.M. secondo cui le disposizioni del decreto governativo hanno efficacia fino al giorno domenica 8 marzo «salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure»⁴⁵, la Giunta Regionale piemontese ha ritenuto che le condizioni di vicinanza con la Lombardia imponessero una valutazione diversa da quella governativa. Con l'ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta n. 24 del 1 marzo 2020⁴⁶, è stata stabilita la sospensione di tutti servizi educativi dell'infanzia e di tutte le scuole di ordine e grado, di corsi di formazione superiore e professionale, tirocini, master, università per anziani (eccezion fatta per gli specializzandi di medicina e chirurgia e delle attività formative svolte a distanza) nei giorni di lunedì 2 e martedì 3 marzo 2020; contestualmente sono state disposte misure di igienizzazione negli edifici scolastici e in quelli in cui venivano svolte le attività oggetto di sospensione⁴⁷. La decisione in merito alla riapertura delle scuole a partire dal giorno mercoledì 4 marzo 2020 è stata demandata a un successivo provvedimento.

3.1.4. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 2 marzo 2020

Il giorno successivo all'emanazione dell'ordinanza regionale cui al DPGR n. 24 dell'1 marzo 2020 in merito alla chiusura delle scuole nei giorni 2 e 3 marzo 2020, è stata approvata l'ordinanza regionale con cui veniva decisa la sospensione delle

⁴² Il decreto legge n. 6 del 2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, rubricato «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)*».

⁴³ Cfr. art. 1 co. 1 lett. *d*) d.P.C.M. 1 marzo 2020.

⁴⁴ Cfr. art. 3 co. 1 lett. *b*) d.P.C.M. 1 marzo 2020.

⁴⁵ Cfr. art. 6 co. 2 lett. *b*) d.P.C.M. 1 marzo 2020.

⁴⁶ Il fondamento giuridico del potere di ordinanza regionale in materia sanitaria derivava dall'art. 32 della già citata legge n. 833 del 1978, nonché dall'art. 117 d.lgs. n. 112 del 1998, e dall'art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000 – norme espressamente richiamate dal decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, in tema di *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito con legge n. 13 del 2020.

⁴⁷ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 24 dell'1 marzo 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

attività didattiche ed educative fino al giorno domenica 8 marzo 2020, adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 2 marzo 2020⁴⁸. Anche in questo caso, le disposizioni relative alla ripresa delle attività didattiche ed educative sono state demandate a un successivo provvedimento.

3.1.5. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 6 marzo 2020

Con questo atto⁴⁹ è stata modificata la composizione dell'Unità di Crisi Regionale attivata con decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2020, n. 20.

3.1.6. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21 marzo 2020

Due giorni dopo l'emanazione dell'ordinanza cui al DPGR n. 25 del 2 marzo 2020, è stato approvato il d.P.C.M. 4 marzo 2020. Con tale atto è stata decretata, fra le tante, la sospensione di tutti gli eventi, gli assembramenti e le competizioni sportive su tutto il territorio della Repubblica. In tutt'Italia è stata disposta, altresì, sia la chiusura delle scuole, con relativa sospensione dei viaggi di istruzione, fino a domenica 15 marzo, sia la sospensione delle lezioni ed esami universitari, permessi solo a distanza con modalità digitali. Il Decreto, inoltre, ha raccomandato alle persone anziane e a quelle immunodepresse di non uscire dall'abitazione, e ha imposto interventi di sanificazione nei mezzi di trasporto pubblico⁵⁰. Infine, il provvedimento ha previsto l'applicazione di misure di informazione e prevenzione, sempre su tutto il territorio italiano⁵¹. Tali disposizioni restavano in vigore fino al 3 aprile, ove non diversamente indicato nelle singole misure⁵².

Quattro giorni dopo, il Governo ha emanato un altro atto, il d.P.C.M. 8 marzo 2020. Con tale decreto sono state stabilite sia misure generali per il contrasto al virus valevoli su tutto il territorio nazionale⁵³, sia particolari limitazioni, più stringenti, per specifiche province: tutte quelle lombarde, quelle emiliane di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia e Rimini, quella di Pesaro Urbino, quelle venete di Padova, Treviso e Venezia, nonché quelle piemontesi di Alessandria, Asti, Novara, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola.

Relativamente a queste ultime restrizioni, è stato stabilito che non ci si potesse spostare dalla singola provincia se non per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità⁵⁴; che chi avesse febbre e sintomi febbricitanti non dovesse spostarsi, dovendo rimanere in casa e contattare il proprio

⁴⁸ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 25 del 2 marzo 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

⁴⁹ Il DPGR n. 27 del 6 marzo 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

⁵⁰ Cfr. art. 1 d.P.C.M. 4 marzo 2020.

⁵¹ Cfr. art. 2 d.P.C.M. 4 marzo 2020.

⁵² Cfr. art. 4 d.P.C.M. 4 marzo 2020.

⁵³ Cfr. art. 2 d.P.C.M. 8 marzo 2020.

⁵⁴ Cfr. art. 1 co. 1 lett. a) d.P.C.M. 8 marzo 2020.

medico curante⁵⁵. È stato imposto il divieto di uscire di casa per chi avesse contratto il virus e per chi fosse in quarantena⁵⁶ e la sospensione di eventi e competizioni sportive⁵⁷. È stata stabilita la chiusura delle scuole⁵⁸, dei musei⁵⁹ di impianti sciistici⁶⁰ e dell'attività di palestre, centri benessere *et similia*⁶¹. È stata imposta la sospensione di qualsiasi manifestazione ed evento⁶², nonché della maggior parte delle procedure concorsuali⁶³. Inoltre, è stata prevista la limitazione oraria dell'apertura di ristoranti e bar con obbligo per gli esercenti di adottare apposite misure per far rispettare fra i clienti la distanza di un metro⁶⁴, mentre le altre attività commerciali dovevano prevedere un accesso idoneo ad evitare assembramenti⁶⁵. Tale disciplina aveva efficacia dalla data di domenica 8 marzo a quella di venerdì 3 aprile⁶⁶.

Il Piemonte si è trovato in tal modo diviso in due: da una parte le provincie di Torino, di Cuneo e di Biella, nelle quali si applicavano misure generali e, dall'altra, quelle di Alessandria, Asti, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, in cui vigevano norme più stringenti.

Tale situazione, invero, è durata soltanto due giorni. Con l'emanazione del d.P.C.M. 9 marzo 2020, è stato stabilito che le misure maggiormente restrittive previste dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 per le provincie della Regione Lombardia, nonché di quelle di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, dovessero essere estese a tutto il territorio italiano⁶⁷, a partire da martedì 10 marzo a venerdì 3 aprile 2020⁶⁸.

In quella manciata di giorni la situazione giuridica si è modificata molto rapidamente, in tutto il mondo, anche in considerazione della dichiarazione dello stato di «pandemia» da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020⁶⁹.

Lo stesso giorno della dichiarazione dell'OMS, è stato approvato un altro decreto, il d.P.C.M. 11 marzo 2020. Con tale provvedimento sono state previste ulterio-

⁵⁵ Cfr. art. 1 co. 1 lett. *b*) d.P.C.M. 8 marzo 2020.

⁵⁶ Cfr. art. 1 co. 1 lett. *c*) d.P.C.M. 8 marzo 2020.

⁵⁷ Eccezione fatta per gli sportivi professionistici che partecipano a olimpiadi o a competizioni internazionali i quali possono allenarsi a porte chiuse. Cfr. art. 1 co. 1 lett. *d*) d.P.C.M. 8 marzo 2020.

⁵⁸ Cfr. art. 1 co. 1 lett. *b*) d.P.C.M. 8 marzo 2020.

⁵⁹ Cfr. art. 1 co. 1 lett. *c*) d.P.C.M. 8 marzo 2020.

⁶⁰ Cfr. art. 1 co. 1 lett. *d*) d.P.C.M. 8 marzo 2020.

⁶¹ Cfr. art. 1 co. 1 lett. *e*) d.P.C.M. 8 marzo 2020.

⁶² Cfr. art. 1 co. 1 lett. *f*) d.P.C.M. 8 marzo 2020.

⁶³ Cfr. art. 1 co. 1 lett. *g*) d.P.C.M. 8 marzo 2020.

⁶⁴ Cfr. art. 1 co. 1 lett. *h*) d.P.C.M. 8 marzo 2020.

⁶⁵ Cfr. art. 1 co. 1 lett. *i*) d.P.C.M. 8 marzo 2020.

⁶⁶ Cfr. art. 5 d.P.C.M. 8 marzo 2020.

⁶⁷ Cfr. art. 1 d.P.C.M. 9 marzo 2020.

⁶⁸ Cfr. art. 2 d.P.C.M. 9 marzo 2020.

⁶⁹ Cfr. *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*, in <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

ri misure di contrasto all'emergenza sanitaria, valevoli da giovedì 12 marzo a mercoledì 25 marzo 2020⁷⁰ su tutto il territorio nazionale. Fra tali misure, a titolo esemplificativo, vi era la sospensione di tutte le attività di vendita al dettaglio tranne quelle di vendita di beni alimentari, e con alcune eccezioni espressamente previste dal Decreto e dal relativo allegato (es. edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie) – in ogni caso con il rispetto della distanza minima di un metro⁷¹; la sospensione valeva altresì per le attività di ristorazione – ad eccezione delle mense aziendali, degli autogrill e simili, sempre prevedendo il rispetto della distanza di un metro fra le persone⁷² – e per tutte le attività di servizio alla persona⁷³. Il decreto garantiva i servizi finanziari, bancari, assicurativi⁷⁴ e incentivava l'impiego dello *smart working*, nella pubblica amministrazione⁷⁵ e nelle imprese che potevano svolgere la propria attività⁷⁶.

Il 17 marzo 2020 è stato approvato il decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18⁷⁷, c.d. decreto Cura Italia. Tale atto ha previsto misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e degli altri soggetti impegnati nel contrasto dell'epidemia⁷⁸; misure di sostegno al mondo del lavoro⁷⁹; misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario⁸⁰; misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese⁸¹; nonché misure ulteriori per fronteggiare l'emergenza in varie materie (fra le quali, oltre alla sospensione dell'obbligo di versamento di tributi e contributi, norme relative alla giustizia, ai trasporti, allo sport, al mondo dell'agricoltura, dello spettacolo e della cultura, all'istruzione e all'università)⁸².

Tre giorni dopo è stata emanata dal Ministero della Salute l'Ordinanza del 20 marzo 2020⁸³. A partire da sabato 21 marzo e fino a mercoledì 25 marzo 2020⁸⁴, è stato stabilito il divieto di accesso a parchi e giardini pubblici, dello svolgimento di attività ludica all'aperto – ad eccezione dell'attività motoria individuale nei pressi della propria abitazione – e di ogni spostamento verso abitazioni differenti dalla

⁷⁰ Cfr. art. 2 d.P.C.M. 11 marzo 2020.

⁷¹ Cfr. art. 1 num. 1) d.P.C.M. 11 marzo 2020.

⁷² Consentito invece il servizio di ristorazione con consegna a domicilio. Cfr. art. 1 num. 2) d.P.C.M. 11 marzo 2020.

⁷³ Ad eccezione di quelle espressamente individuate dall'allegato al d.P.C.M.. Cfr. art. 1 num. 3) d.P.C.M. 11 marzo 2020.

⁷⁴ Cfr. art. 1 num. 4) d.P.C.M. 11 marzo 2020.

⁷⁵ Cfr. art. 1 num. 6) d.P.C.M. 11 marzo 2020.

⁷⁶ Cfr. art. 1 num. 10) d.P.C.M. 11 marzo 2020.

⁷⁷ Decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

⁷⁸ Cfr. artt. 1-18 d.l. n. 18 del 2020.

⁷⁹ Cfr. artt. 19-48 d.l. n. 18 del 2020.

⁸⁰ Cfr. artt. 49-59 d.l. n. 18 del 2020.

⁸¹ Cfr. artt. 60-71 d.l. n. 18 del 2020.

⁸² Cfr. artt. 72-127 d.l. n. 18 del 2020.

⁸³ L'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

⁸⁴ Cfr. art. 2 Ordinanza Ministero della Salute 20 marzo 2020.

prima casa nei giorni festivi e prefestivi⁸⁵.

Quello sopra descritto era il contesto nazionale che ha spinto all'emanazione, in Piemonte, dell'ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21 marzo 2020⁸⁶.

Tale ordinanza, con efficacia temporale da sabato 21 marzo a venerdì 3 aprile 2020, ha previsto numerose norme relative:

- alle azioni e alle attività vietate, fra cui in particolare:
 - spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e all'interno dei medesimi territori – con l'eccezione di situazioni lavorative, di necessità e per motivi di salute - anche verso le seconde case⁸⁷;
 - assembramenti di più di due persone in luogo pubblico, con il rispetto, in ogni caso, della distanza di sicurezza di un metro tra le persone⁸⁸;
 - l'allontanamento dalla propria residenza o dimora abituale, per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° C, i quali devono contattare il proprio medico curante, limitando il più possibile i contatti con le altre persone⁸⁹;
 - mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena e per quelle risultate positive al virus⁹⁰;
 - la sosta e l'assembramento presso i distributori automatici di bevande e alimenti confezionati⁹¹;
 - accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici⁹².
 - svolgimento all'aperto di attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motorie svolte, anche singolarmente, ad eccezione di quanto effettuato nei pressi delle proprie abitazioni⁹³;
- alle attività oggetto di chiusura, fra cui in particolare quella relativa a:
 - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle stazioni ferroviarie e lacustri e nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, limitatamente alla vendita di prodotti da asporto (da consumarsi al di fuori dei locali)⁹⁴;
 - studi professionali (ad eccezione di quelli medici e di psicologia),

⁸⁵ È stata imposta altresì la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri. Cfr. art. 1 Ordinanza Ministero della Salute 20 marzo 2020.

⁸⁶ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

⁸⁷ Cfr. punto 1 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

⁸⁸ Cfr. punto 2 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

⁸⁹ Cfr. punto 3 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

⁹⁰ Cfr. punto 5 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

⁹¹ Cfr. punto 1 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

⁹² Cfr. punto 22 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ Cfr. punto 18 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

- salvo l'utilizzo del lavoro agile, ad eccezione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza⁹⁵;
- tutte le strutture ricettive (ad eccezione di quelle previamente individuate e collegate alla gestione dell'emergenza), con conseguente sospensione dell'accoglienza degli ospiti. La presenza di ospiti già nella struttura non deve protrarsi oltre le 72 ore successive all'entrata in vigore della presente ordinanza⁹⁶;
 - impianti nei comprensori sciistici⁹⁷;
 - palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi⁹⁸;
 - musei e istituti e luoghi della cultura⁹⁹;
- alle attività oggetto di sospensione, fra cui in particolare:
- attività dei servizi di ristorazione, in relazione a cui, garantendo il rispetto delle misure previste dall'accordo Governo-Parti Sociali del 14 marzo 2020, risultano consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, quelli resi nell'ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziali, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, nonché la sola ristorazione con consegna a domicilio¹⁰⁰;
 - attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al d.P.C.M. del 11 Marzo 2020 (sia nell'ambito di esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione ancorché ricompresi nei centri commerciali)¹⁰¹;
 - attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali, ad eccezione dell'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili, previa intesa con le associazioni degli enti locali¹⁰²;
 - attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al d.P.C.M. del 11 Marzo 2020 e delle attività artigianali di servizio, ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità pro-

⁹⁵ Cfr. punto 19 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

⁹⁶ Cfr. punto 21 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

⁹⁷ Cfr. punto 24 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

⁹⁸ Cfr. punto 25 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

⁹⁹ Cfr. punto 26 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹⁰⁰ Cfr. punto 17 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹⁰¹ Cfr. punto 7 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹⁰² Cfr. punto 6 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

duttive rimaste in attività¹⁰³.

- attività nei cantieri, previa la concessione del termine per la messa in sicurezza¹⁰⁴;
- eventi e di competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
 - pubblici o privati¹⁰⁵.
 - cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri¹⁰⁶.
- servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi i corsi per i medici in formazione specialistica e i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solamente in videoconferenza. In ogni caso, gli enti gestori sono tenuti ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi¹⁰⁷;
- procedure concorsuali pubbliche e private, fatto salvo i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata su basi curriculari ovvero in modalità telematica¹⁰⁸;
- esami di idoneità alla guida di veicoli da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile¹⁰⁹;
- congedi ordinari del personale sanitario, di quello tecnico, e di quello le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale¹¹⁰;

- alle attività garantite, fra cui in particolare quelle relative a:

¹⁰³ Cfr. punto 14 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹⁰⁴ Cfr. punto 20 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020. Come precisato, sono fatte salvo le attività di cantieri relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.

¹⁰⁵ Cfr. punto 23 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹⁰⁶ Cfr. punto 27 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹⁰⁷ Cfr. punto 28 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹⁰⁸ Cfr. punto 29 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹⁰⁹ Cfr. punto 30 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹¹⁰ Cfr. punto 31 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

- i servizi bancari, finanziari e assicurativi, oltre all'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. In ogni caso devono essere impiegate modalità di lavoro in grado di favorire la prenotazione degli utenti tramite appuntamenti, evitando così assembramenti¹¹¹;
 - la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento e la gestione dei rifiuti¹¹².
- alle azioni e alle attività consentite, fra le quali:
- l'accesso alle tali attività commerciali aperte limitatamente a una sola persona del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza¹¹³;
 - l'attività di mercato settimanale, soltanto con la garanzia di specifiche modalità di accesso contingentato per evitare assembramenti, con la presenza fissa della polizia locale¹¹⁴;
 - l'attività di edicole, farmacie, parafarmacie e i tabaccai¹¹⁵;
 - l'attività relativa ai servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, quelli resi nell'ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziali, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, nonché la sola ristorazione con consegna a domicilio¹¹⁶;
 - l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, con l'obbligo, per il proprietario, sia di rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, sia di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio¹¹⁷;
 - l'attività di esercizi di somministrazione di cibo e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro¹¹⁸;
 - l'utilizzo degli impianti sportivi, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti d'interesse nazionale dalle federazioni e dal CONI, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali. Consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, in impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti questi casi, le

¹¹¹ Cfr. punto 15 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹¹² Cfr. punto 16 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹¹³ Cfr. punto 8 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹¹⁴ Cfr. punto 9 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹¹⁵ Cfr. punto 12 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹¹⁶ Cfr. punto 17 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹¹⁷ Cfr. punto 22 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹¹⁸ Cfr. punto 18 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

- associazioni e le società sportive, tramite il proprio personale, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus fra gli atleti, tecnici, dirigenti e tutti gli accompagnatori¹¹⁹;
- l'accesso ai luoghi di culto (nei quali le cerimonie sono sospese) in forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la sicurezza interpersonale di un metro¹²⁰;
 - lo svolgimento dei concorsi per il personale sanitario, degli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile¹²¹.

L'ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21 marzo 2020 ha imposto, inoltre, lo spegnimento delle slot machine, dei monitor e dei televisori da parte degli esercenti, con il fine di impedire la permanenza di persone per motivi di gioco all'interno dei locali¹²², nonché l'adozione, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza sanitaria, comunque evitando assembramenti e garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro¹²³. Inoltre, tale atto ha previsto che le strutture sanitarie dovessero attuare un monitoraggio clinico degli operatori sanitari tramite la rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro¹²⁴.

L'ordinanza regionale del 21 marzo 2020, infine, ha stabilito alcune raccomandazioni relative alle attività commerciali e produttive:

- di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall'azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze di polizia. Nel caso di rilevamento di temperatura corporea superiore o uguale a 37,5 °C è previsto il divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus¹²⁵;
- di attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità *smart working* per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza¹²⁶;

¹¹⁹ Cfr. punto 23 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹²⁰ Cfr. punto 27 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹²¹ Cfr. punto 29 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020. Viene precisato che tali esami si devono svolgere preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, con la garanzia della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

¹²² Cfr. punto 11 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹²³ Cfr. punto 32 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹²⁴ Cfr. punto 4 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹²⁵ Cfr. punto 13 ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹²⁶ Cfr. lett. a) ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

- di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva¹²⁷;
- di sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione¹²⁸;
- di adottare protocolli di sicurezza anticontagio e strumenti di protezione individuale nell'impossibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro¹²⁹;
- di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro¹³⁰;
- di limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti, contingentando l'accesso agli spazi comuni¹³¹.

3.1.7. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 29 marzo 2020

Il giorno seguente all'emanazione dell'ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020, è stato approvato il d.P.C.M. 22 marzo 2020. Tale provvedimento ha previsto l'adozione, su tutto il territorio nazionale e con efficacia da lunedì 23 marzo a venerdì 3 aprile 2020¹³², di ulteriori norme finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus, fra cui la a) e c) sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali che non siano in grado di organizzare il lavoro a distanza, ad eccezione di quelle espressamente indicate in tale decreto e nel relativo allegato 1¹³³; il divieto, in capo a tutte le persone fisiche, del trasferimento o dello spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute¹³⁴. Il d.P.C.M. 22 marzo 2020, inoltre, ha consentito sia la continuazione delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto¹³⁵; sia l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, e di prodotti agricoli e alimentari¹³⁶; sia le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti¹³⁷; sia le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa au-

¹²⁷ Cfr. lett. b) ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹²⁸ Cfr. lett. c) ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹²⁹ Cfr. lett. d) ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹³⁰ Cfr. lett. e) ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹³¹ Cfr. lett. f) ordinanza regionale cui al DPGR n. 34 del 21 marzo 2020.

¹³² Cfr. art. 2 d.P.C.M. 22 marzo 2020.

¹³³ Cfr. art. 1 co. 1 lett. a) e c) d.P.C.M. 22 marzo 2020.

¹³⁴ Cfr. art. 1 co. 1 lett. b) d.P.C.M. 22 marzo 2020.

¹³⁵ Cfr. art. 1 co. 1 lett. d) ed e) d.P.C.M. 22 marzo 2020.

¹³⁶ Cfr. art. 1 co. 1 lett. f) d.P.C.M. 22 marzo 2020.

¹³⁷ Cfr. art. 1 co. 1 lett. g) d.P.C.M. 22 marzo 2020.

torizzazione del Prefetto¹³⁸.

Al d.P.C.M. 22 marzo 2020 ha fatto seguito, a pochi giorni di distanza, l'approvazione del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19¹³⁹. Come sottolineato dalla dottrina, tale decreto legge «*stabilisce che potranno essere adottate nel corso dell'emergenza una o più misure per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus*»¹⁴⁰. Senza entrare nell'elenco dettagliato delle previsioni normative stabilite da tale atto¹⁴¹, il quale costituisce il tentativo di riordinare la materia¹⁴², considerando la circostanza la quale vengono riprese in gran parte le norme previste nei d.P.C.M. precedentemente emanati, basti ivi sottolineare che esso rappresenta l'atto normativo italiano contenente le norme più stringenti in tema di contrasto all'epidemia di Coronavirus. Per il tema ivi di interesse, nel decreto legge – oltre al potere di ordinanza del Ministro della Salute in caso di estrema necessità e urgenza¹⁴³ – viene espressamente prevista la possibilità per le Regioni¹⁴⁴ dell'introduzione di misure più restrittive di quelle previste dal decreto, nell'ipotesi di «*specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso*»¹⁴⁵, ed «*esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale*»¹⁴⁶.

Tre giorni dopo l'approvazione del Decreto legge n. 19 del 2020, è stato approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020, contenente i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020.

A fronte di questi ulteriori atti centrali è stato approvato approvato un ulteriore atto regionale, vale a dire l'ordinanza regionale adottata con Decreto Presidente della Giunta Regionale piemontese n. 35 del 29 marzo 2020¹⁴⁷. Con tale ordinanza, a con effetto da domenica 29 marzo fino a venerdì 3 aprile 2020, è stata ordinata la possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, sia all'interno di attività di vendita di generi alimentari sia nelle altre attività commerciali aperte – oltre alla possibilità di commercio dei suddetti articoli online e tramite altri mezzi di comunicazione per le attività chiuse. Inoltre, è stato raccomandato alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di garantire un accesso prioritario a medici, infermieri, OSS, protezione civile, soccorritori e volontari (muniti di tesserino di riconoscimento).

¹³⁸ Cfr. art. 1 co. 1 lett. b) d.P.C.M. 22 marzo 2020.

¹³⁹ F. CINTIOLI, *Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020)*, in *Federalismi.it*, Osservatorio Emergenza Covid-19 n. 1, 2020.

¹⁴⁰ *Ibid.*, p. 2.

¹⁴¹ Alla lettura del quale si rimanda.

¹⁴² In questo modo F. CINTIOLI, *Sul regime del lockdown in Italia*, cit., p. 3.

¹⁴³ Cfr. art. 2 co. 2 d.l. n. 19 del 2020.

¹⁴⁴ Cfr. art. 3 co. 1 d.l. n. 19 del 2020.

¹⁴⁵ Art. 3 co. 1 d.l. n. 19 del 2020.

¹⁴⁶ *Ibidem*.

¹⁴⁷ L'ordinanza regionale cui al DPGR piemontese n. 35 del 29 marzo 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

3.1.8. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 3 aprile 2020

Due giorni dopo l'emanazione dell'ordinanza regionale cui al DPGR n. 35 del 2020, è stato approvato il d.P.C.M. 1 aprile 2020. A partire da sabato 4 aprile fino alla data di lunedì 13 aprile 2020¹⁴⁸, con tale atto sono state prorogate su tutto il territorio nazionale le misure adottate in precedenza sul piano regolamentare, in particolare quelle contenute nei d.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020¹⁴⁹. Tale provvedimento ha previsto, inoltre, la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non¹⁵⁰.

Altri due giorni dopo, è stata emanata l'ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 3 aprile 2020¹⁵¹. Questa ordinanza ha previsto, con efficacia da venerdì 3 aprile a lunedì 13 aprile 2020, da un lato la proroga sull'intero territorio regionale le misure previste con le ordinanze n. 34 del 21 marzo 2020 e n. 35 del 29 marzo 2020; dall'altro, l'introduzione di nuove misure più stringenti. Fra tali nuove misure, è stato imposto il divieto di svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione¹⁵². È stata consentita, inoltre, l'attività dei mercati settimanali esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scagionato, onde evitare assembramenti, in particolare con la limitazione dell'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento, garantiti dalla polizia locale¹⁵³.

Un'altra attività consentita ha riguardato l'assistenza di anziani, ammalati o diversamente abili, svolgimento della cui attività è stato permesso solamente in presenza di esigenze comprovate e indifferibili della persona seguita¹⁵⁴.

L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 36 del 3 aprile 2020 è stata seguita da alcuni chiarimenti interpretativi legati alla specificazione di alcune azioni e attività consentite¹⁵⁵. In particolare, è stato precisato essere permessi gli spostamenti delle persone diversamente abili o in condizioni di autismo (rientranti nelle "situazioni di necessità" o "motivi di salute"); gli spostamenti su tutto il territorio regionale, tramite autocertificazione, dei volontari che operano a supporto degli Enti Istituzionali per attività di Protezione Civile e /o di tipo Socio Assistenziale esclusivamente nell'ambito dell'emergenza; infine, l'attività di assistenza a minori da parte di terzi (*baby sitting*), che non era prevista espressamente dall'ordinanza regionale in

¹⁴⁸ Cfr. art. 1 co. 1 e 3 d.P.C.M. 1 aprile 2020.

¹⁴⁹ Cfr. art. 1 co. 1 d.P.C.M. 1 aprile 2020.

¹⁵⁰ Cfr. art. 1 co. 2 d.P.C.M. 1 aprile 2020.

¹⁵¹ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 36 del 3 aprile 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

¹⁵² Cfr. punto 23 ordinanza regionale cui al DPGR n. 36 del 3 aprile 2020.

¹⁵³ Cfr. punto 9 ordinanza regionale cui al DPGR n. 36 del 3 aprile 2020.

¹⁵⁴ Cfr. punto 15 ordinanza regionale cui al DPGR n. 36 del 3 aprile 2020.

¹⁵⁵ I chiarimenti all'ordinanza cui al DPGR n. 36 del 3 aprile 2020 sono consultabili in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

questione.

3.1.9. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020

In data 6 aprile 2020, è stata approvata l'ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38¹⁵⁶. Con efficacia da lunedì 6 aprile fino a venerdì 31 luglio – o fino alla conclusione dell'emergenza, salvo differenti future disposizioni –, tale atto ha stabilito l'adozione, nel territorio regionale, alcune misure relative al servizio taxi. In particolare, è stato consentito ai taxi di poter essere impiegati per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali, nel rispetto di tutte le disposizioni anti-contagio adottate dalle autorità. La tariffa per tale servizio doveva essere pari al massimo ad 7,50 € per il servizio di consegna nel raggio di 2,5 chilometri, al massimo di 10 € per il servizio di singola consegna nel medesimo comune e al massimo ad 15 € per il servizio di singola consegna nell'ambito di più comuni. Ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l'esecuzione del servizio di consegna a domicilio non sarebbero stati consentiti.

3.1.10. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020

Nella medesima giornata, con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020 è stata adottata un'altra ordinanza regionale¹⁵⁷ con la quale, con decorrenza da lunedì 6 aprile fino a lunedì 13 aprile 2020, sono state introdotte misure in sostituzione di quelle previste dalle ordinanze regionali cui al DPGR n. 36 del 3 aprile 2020. Queste ultime sono rimaste sostanzialmente inalterate, con alcune specifiche introduzioni. Nell'ordinanza regionale è stato fatto obbligo, a partire da mercoledì 8 Aprile 2020, dell'uso di mascherine e guanti monouso per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali aperti¹⁵⁸. È stato reso consentito espressamente anche alle baby sitter, oltre alle badanti, di svolgere l'attività di assistenza – recependo in tal modo quanto sottolineato nei chiarimenti al DPGR n. 36 del 3 aprile 2020¹⁵⁹. Sono stati consentiti altresì sia lo svolgimento della propria attività a chi svolge mansioni di collaborazione domestica, quali le *colf*, seppur unicamente in presenza di esigenze comprovate e indifferibili¹⁶⁰, sia lo svolgimento dell'attività motoria, da fare singolarmente entro 200m dalla propria abitazione e con l'obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio¹⁶¹. Nell'atto sono state previste, infine, alcune raccomandazioni relative all'accesso dei clienti alle attività commerciali al chiuso e all'aperto

¹⁵⁶ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 38 del 6 aprile 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

¹⁵⁷ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 39 del 6 aprile 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

¹⁵⁸ Cfr. punto 10 ordinanza regionale cui al DPGR n. 39 del 6 aprile 2020.

¹⁵⁹ Cfr. punto 16 ordinanza regionale cui al DPGR n. 39 del 6 aprile 2020.

¹⁶⁰ Cfr. punto 17 ordinanza regionale cui al DPGR n. 39 del 6 aprile 2020.

¹⁶¹ Cfr. punto 25 ordinanza regionale cui al DPGR n. 39 del 6 aprile 2020.

(mercati), possibile, a partire da mercoledì 8 Aprile 2020, solo con la mascherina.

3.1.11. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020

Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020 è stata adottata un'ordinanza regionale¹⁶² con la quale è stata modificata una norma contenuta nell'ordinanza cui al DPGR n. 39 del 6 aprile 2020. Nello specifico, l'atto ha previsto, con efficacia da martedì 7 aprile fino a lunedì 13 aprile 2020, la raccomandazione di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, con il correlato divieto di mobilità dal proprio domicilio o residenza a seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C.

3.1.12. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 9 aprile 2020

Due giorno dopo, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 9 aprile 2020 è stata adottata un'ordinanza regionale¹⁶³ integrativa di quella adottata con DPGR n. 39 del 6 aprile 2020. Con tale nuova ordinanza è stato prevista su tutto il territorio regionale e con decorrenza da giovedì 9 aprile a lunedì 13 aprile 2020, la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali dalle ore 13:00 di domenica 12 aprile 2020 fino alla mezzanotte di lunedì 13 aprile 2020¹⁶⁴. Sono state sottratte a tale divieto le farmacie, le parafarmacie e tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari, nel rispetto dei propri orari d'apertura¹⁶⁵. Infine, sono state consentite le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici, a condizione del rispetto delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore del commercio e della normativa fiscale¹⁶⁶.

3.1.13. Ordinanza regionale adottata con Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020

Il 10 aprile 2020 è stato adottato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono state estese fino alla data di domenica 3 maggio 2020 le misure di contenimento della pandemia. In generale, sono state confermate le restrizioni precedentemente in vigore relative agli spostamenti delle persone; alla sospensione di tutte le attività didattiche e universitarie in presenza, degli spettacoli, delle competizioni sportive, delle cerimonie religiose; alla sospensione della vendita nei negozi di beni ulteriori rispetto a quelli alimentari e di prima necessità; alla

¹⁶² L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 40 del 7 aprile 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

¹⁶³ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 41 del 9 aprile 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

¹⁶⁴ Cfr. punto 1 ordinanza regionale cui al DPGR n. 41 del 9 aprile 2020.

¹⁶⁵ Cfr. punto 2 ordinanza regionale cui al DPGR n. 41 del 9 aprile 2020.

¹⁶⁶ Cfr. punto 3 ordinanza regionale cui al DPGR n. 41 del 9 aprile 2020.

sospensione di bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie; a queste ultime è consentita la vendita a distanza di prodotti con consegna a domicilio (nel rispetto della distanza di un metro); alla sospensione dell'attività di servizi alla persona; alla sospensione dei servizi delle navi da crociera; all'apertura di edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie; alle attività consentite di selvicoltura e quella relativa alla lavorazione del legname. Inoltre, è stato disposto il distanziamento sociale in tutti gli esercizi commerciali aperti e il rispetto delle misure anticontagio sia per i lavoratori sia per i clienti (fra le quali l'ingresso contingentato, l'impiego di gel igienizzanti e di mascherine e guanti monouso). Con tale d.P.C.M. è stata inserita una novità relativa all'attività di commercio al dettaglio di prodotti di abbigliamento per bambini e neonati e all'attività di librerie e cartolerie, consentite da martedì 14 aprile 2020.

A fronte di tale misura governativa, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020 è stata adottata un'ordinanza regionale¹⁶⁷ con la quale sono state prorogate le misure previste con le ordinanze n. 34 del 21 marzo, 35 del 29 marzo, 39 del 6 aprile e 40 del 7 aprile 2020, su tutto il territorio regionale e con effetto da lunedì 13 aprile fino a domenica 3 maggio 2020. Con l'ordinanza in questione, tuttavia, la Regione Piemonte si è discostata dal d.P.C.M. 10 aprile 2020, poiché ha disposto la sospensione delle attività di commercio al dettaglio di libri e di abbigliamento per neonati e bambini. Tale atto regionale, inoltre, ha raccomandato l'accesso dei clienti con mascherine alle attività commerciali all'aperto e al chiuso e ai mezzi di trasporto pubblico anche non di linea – vale a dire il servizio taxi.

3.1.14. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 20 aprile 2020

Con l'ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 20 aprile 2020¹⁶⁸, è stata introdotta una disciplina integrante quella stabilita dall'ordinanza cui al DPGR n. 43 del 13 aprile 2020. Con efficacia temporale da lunedì 20 aprile 2020 a domenica 3 maggio 2020, è stata imposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali nei giorni lunedì 25 aprile e venerdì 1 maggio 2020¹⁶⁹, ad eccezione, da un lato, di farmacie, parafarmacie e di tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari, nel rispetto degli orari di apertura¹⁷⁰ e, dall'altro, delle edicole, delle aree di servizio sulle autostrade e gli impianti di distribuzione di carburante sulle strade e sulle autostrade¹⁷¹.

4. rimangono consentite le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici, nel rispetto della disciplina igienico-sanitaria, di quella del settore commerciale e di

¹⁶⁷ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 43 del 13 aprile 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

¹⁶⁸ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 47 del 20 aprile 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

¹⁶⁹ Cfr. punto 1 ordinanza regionale cui al DPGR n. 47 del 20 aprile 2020.

¹⁷⁰ Cfr. punto 2 ordinanza regionale cui al DPGR n. 47 del 20 aprile 2020.

¹⁷¹ Cfr. punto 3 ordinanza regionale cui al DPGR n. 47 del 20 aprile 2020.

quella fiscale.

Lo stesso giorno in cui è stata adottata tale ordinanza regionale, tramite una nota dell'Assessorato Regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio¹⁷² è stato precisato che rientrassero fra le attività consentite la produzione, il trasporto e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

3.1.15. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020

In data 26 aprile 2020 è stato approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale, oltre a sottolineare la necessità del rispetto della distanza sociale e dell'impiego di dispositivi di protezione individuale quali criteri generali a cui attenersi, sono state introdotte alcune misure in sostituzione di quelle previste dal d.P.C.M. 10 aprile 2020, con efficacia temporale da lunedì 4 maggio 2020 a domenica 17 maggio 2020¹⁷³.

Brevemente, sono stati consentiti gli spostamenti nel territorio della Regione di appartenenza, ma solo per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai congiunti¹⁷⁴; consentiti gli spostamenti fuori dal territorio regionale per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione¹⁷⁵; consentito l'accesso alle ville, ai parchi e ai giardini pubblici, nel rispetto della distanza e contingentando l'ingressi alle aree gioco (con la possibilità che i Sindaci vietino l'ingresso nel caso di impossibilità di rispetto delle norme di sicurezza)¹⁷⁶; consentite le cerimonie funebri con la partecipazione estesa ai congiunti fino a un massimo di quindici persone, nel rispetto della distanza di un metro e dell'impiego delle mascherine¹⁷⁷; consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali¹⁷⁸; consentita la riapertura delle attività produttive, industriali e commerciali individuate dall'allegato 3, con possibilità di svolgere le attività propedeutiche alla riapertura, quali la sanificazione degli ambienti, già a partire dal 27 aprile 2020¹⁷⁹. Con il d.P.C.M. in questione è stato imposto l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine sui mezzi di trasporto pubblico¹⁸⁰. Se da un lato, infine, è stata protratta la sospensione delle attività di ristorazione, è stata altresì consentita sia alla ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia quella con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il divieto sia di consumare i prodotti nei locali sia di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi¹⁸¹.

¹⁷² La nota dell'Assessorato Regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio del 20 aprile 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

¹⁷³ Cfr. art. 10 d.P.C.M. 26 aprile 2020.

¹⁷⁴ Cfr. art. 1 co. 1 lett. a) d.P.C.M. 26 aprile 2020.

¹⁷⁵ *Ibidem*.

¹⁷⁶ Cfr. art. art. 1 co. 1 lett. e) d.P.C.M. 26 aprile 2020.

¹⁷⁷ Cfr. art. art. 1 co. 1 lett. j) d.P.C.M. 26 aprile 2020.

¹⁷⁸ Cfr. art. art. 1 co. 1 lett. g) d.P.C.M. 26 aprile 2020.

¹⁷⁹ Cfr. art. art. art. 2, in part. co. 1 e 9 d.P.C.M. 26 aprile 2020.

¹⁸⁰ Cfr. art. 7 d.P.C.M. 26 aprile 2020.

¹⁸¹ Cfr. art. 1 co. 1 lett. aa).

A fronte di tale atto, la Regione Piemonte è intervenuta nuovamente in materia. Con l'ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020¹⁸², sono state introdotte misure, con efficacia temporale da lunedì 4 maggio a domenica 17 maggio 2020, che innovano quelle previste nelle ordinanze n. 34 del 21 marzo 2020, n. 35 del 29 marzo 2020, n. 39 del 6 aprile 2020, n. 40 del 7 aprile 2020 e n. 43 del 13 aprile 2020. Il criterio generale è il rispetto rigoroso del d.P.C.M. del 26 aprile 2020, con alcune eccezioni. È stato consentito il servizio di asporto per le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, dietro comunicazione al Comune, in tutto il territorio della Regione¹⁸³, ad eccezione del Comune di Torino per il quale tale attività è consentita da sabato 9 maggio 2020¹⁸⁴. Viene fatto salvo il potere del Sindaco di vietare nel proprio Comune, o delimitare su parti di esso, tali attività in presenza di specifiche motivazioni di carattere sanitario o in caso del mancato rispetto delle disposizioni del d.P.C.M. 26 marzo 2020¹⁸⁵. Viene consentita l'attività di asporto – la quale deve avvenire in orario 6-21, fatto salvo il potere dei Sindaci di stabilire orari più restrittivi¹⁸⁶ e pena la sospensione dell'attività di asporto, da parte del Sindaco, in caso di inadempienza da parte delle singole attività delle prescrizioni di cui al d.P.C.M. 26 aprile 2020 e dell'ordinanza regionale in esame¹⁸⁷ – tuttavia con il divieto sia di consumare prodotti all'interno dei locali, sia di sostare nelle immediate vicinanze dell'esercizio¹⁸⁸. In quest'ultimo caso, deve esservi il rispetto della distanza minima di due metri in coda in attesa dell'ingresso¹⁸⁹; i prodotti devono essere ordinati da remoto e il ritiro dei prodotti deve avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo, evitando in tal modo assembramenti all'esterno¹⁹⁰; è consentito l'ingresso nel locale di un cliente per volta¹⁹¹; è permesso l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista la consegna diretta al cliente nel veicolo¹⁹²; sia il personale sia la clientela devono indossare la mascherina¹⁹³ e devono rispettare la distanza di due metri¹⁹⁴.

3.1.16. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020 è

¹⁸² L'ordinanza cui al DPGR n. 49 del 30 aprile 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

¹⁸³ Cfr. punto 1 ordinanza cui al DPGR n. 49 del 30 aprile 2020.

¹⁸⁴ Cfr. punto 2 ordinanza cui al DPGR n. 49 del 30 aprile 2020.

¹⁸⁵ Cfr. punto 1 ordinanza cui al DPGR n. 49 del 30 aprile 2020.

¹⁸⁶ Cfr. punto 4 ordinanza cui al DPGR n. 49 del 30 aprile 2020.

¹⁸⁷ Cfr. punto 5 ordinanza cui al DPGR n. 49 del 30 aprile 2020.

¹⁸⁸ Cfr. punto 3 ordinanza cui al DPGR n. 49 del 30 aprile 2020.

¹⁸⁹ Cfr. punto 3 lett. *a*) ordinanza cui al DPGR n. 49 del 30 aprile 2020.

¹⁹⁰ Cfr. punto 3 lett. *b*) ordinanza cui al DPGR n. 49 del 30 aprile 2020.

¹⁹¹ *Ibidem*.

¹⁹² Cfr. punto 3 lett. *c*) ordinanza cui al DPGR n. 49 del 30 aprile 2020.

¹⁹³ Cfr. punto 3 lett. *d*) ordinanza cui al DPGR n. 49 del 30 aprile 2020.

¹⁹⁴ Cfr. punto 3 lett. *e*) ordinanza cui al DPGR n. 49 del 30 aprile 2020.

stata adottata l'ordinanza regionale¹⁹⁵ con la quale è stata sostituita l'ordinanza cui al DPGR n. 43 del 13 aprile 2020 e integrata quella cui al DPGR n. 49 del 30 aprile 2020.

Con decorrenza da lunedì 4 maggio a domenica 17 maggio 2020, tale ordinanza ha imposto

l'obbligo, in attuazione al d.P.C.M. 26 aprile 2020, sull'intero territorio regionale, per tutte le persone – ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso¹⁹⁶ – di indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in ogni caso in tutte le circostanze nelle quali non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza¹⁹⁷. Tale atto ha espressamente sottolineato il mantenimento del divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche e private, convenzionate ed equiparate al Servizio sanitario nazionale, e in tutte le strutture socio-assistenziali indicate dal d.P.C.M. del 26 Aprile 2020, salvo i soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura¹⁹⁸. Sempre facendo esplicito riferimento alle previsioni contenute nel d.P.C.M. del 26 aprile 2020, l'ordinanza in esame ha stabilito, da un lato, che l'accesso alle attività commerciali aperte dovesse essere limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona¹⁹⁹; dall'altro che mercati dovessero garantire specifiche modalità di accesso scagionato per evitare assembramenti (anche attraverso l'utilizzo di transenne, e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale o della Protezione Civile o di Associazioni individuate dal Sindaco), limitando l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare – salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento²⁰⁰. L'atto regionale ha consentito l'accesso agli Uffici Giudiziari, previa rilevazione della temperatura corporea e con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie²⁰¹. Parimenti sono stati consentiti sia l'allenamento e l'addestramento di cavalli – da svolgersi con modalità individuale da parte dei proprietari o affidatari degli animali, e nei maneggi autorizzati all'interno del territorio della Regione Piemonte, sempre nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di distanziamento sociale²⁰² – sia l'attività di toelettatura di animali di compagnia – a condizione che il servizio sia svolto su appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone e ga-

¹⁹⁵ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 50 del 2 maggio 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

¹⁹⁶ Cfr. punto 3 ordinanza cui al DPGR n. 50 del 2 maggio 2020.

¹⁹⁷ Cfr. punto 2 ordinanza cui al DPGR n. 50 del 2 maggio 2020.

¹⁹⁸ Cfr. punto 5 ordinanza cui al DPGR n. 50 del 2 maggio 2020.

¹⁹⁹ Cfr. punto 7 ordinanza cui al DPGR n. 50 del 2 maggio 2020.

²⁰⁰ Cfr. punto 8 ordinanza cui al DPGR n. 50 del 2 maggio 2020.

²⁰¹ Cfr. punto 12 ordinanza cui al DPGR n. 50 del 2 maggio 2020.

²⁰² Cfr. punto 13 ordinanza cui al DPGR n. 50 del 2 maggio 2020. Precisa tale punto 13: «*[i]n particolare dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni: a) il cavaliere non può intrattenersi più di 120 minuti; b) l'impianto deve garantire una superficie minima di mq 500 per ciascun binomio; c) se il cavaliere è minore deve essere accompagnato o munito di delega dei genitori se affidato a terzi.*».

rantendo il distanziamento sociale²⁰³. È stato consentito, infine, ai residenti della Regione Piemonte lo spostamento individuale nel territorio regionale per raggiungere le seconde case, in affitto o di proprietà, con obbligo di rientro giornaliero, «all'esclusivo fine dello svolgimento delle sole attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene oltre che per motivi indifferibili ed a carattere di urgenza (decadenza di locazioni ed affitti)»²⁰⁴.

3.1.17. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020

A seguito dell'approvazione del d.P.C.M. 17 maggio 2020, con il quale è stata disciplinata la c.d. fase due di ripresa delle attività economiche e sociali, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020 è stata adottata l'ordinanza regionale²⁰⁵ con la quale è stata disciplinata la riapertura delle attività sul territorio piemontese, con decorrenza dal 18 maggio al 24 maggio 2020.

In particolare, sono stati consentiti gli spostamenti all'interno del territorio regionale²⁰⁶, con l'obbligo di utilizzo per tutti i cittadini, sull'intero territorio regionale, idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico (inclusi i mezzi di trasporto pubblico), e in tutti i luoghi e le occasioni in cui fosse possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Tale obbligo non si applicava ai bambini di età inferiore a sei anni, ai soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale²⁰⁷. In ogni caso, risultava vietata ogni forma di assembramento sia in luoghi pubblici sia in quelli privati²⁰⁸.

Correlativamente, in capo a tutti i soggetti con febbre superiore ai 37,50 °C, o con sintomi compatibili da infezione da COVID-19 era stabilito l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, limitando il più possibile rapporti con le altre persone e contattando il proprio medico curante²⁰⁹.

Per quanto attiene alle strutture pubbliche, l'ordinanza ha stabilito che le strutture sanitarie dovessero attuare un monitoraggio dei lavoratori tramite la rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro²¹⁰, mentre rimanesse in vigore il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, conven-

²⁰³ Cfr. punto 14 ordinanza cui al DPGR n. 50 del 2 maggio 2020.

²⁰⁴ Punto 15 ordinanza cui al DPGR n. 50 del 2 maggio 2020.

²⁰⁵ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

²⁰⁶ Cfr. punto 1 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²⁰⁷ Cfr. punto 3 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020. In relazione al punto 3, il punto 4 stabiliva: «ai fini di cui al precedente punto 3) possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie».

²⁰⁸ Cfr. punto 5 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²⁰⁹ Cfr. punto 2 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²¹⁰ Cfr. punto 6 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

zionate ed equiparate del servizio sanitario nazionale e nelle strutture socio-assistenziali (ad eccezione di specifici casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura)²¹¹. Nei tribunali, invece, l'accesso era consentito previa rilevazione della temperatura corporea e con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie²¹².

Relativamente alle attività commerciali, posto che, con l'espresso intento di impedire la permanenza delle persone per motivi di gioco all'interno dei locali, è stato mantenuto il blocco delle slot machine e di monitor e televisori²¹³ da parte degli esercenti, l'ordinanza in questione ha stabilito la riapertura – a condizione del rispetto sia del d.P.C.M. del 17 maggio 2020 sia delle *Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive* allegate al DPGR in esame²¹⁴ – delle attività²¹⁵:

- delle strutture turistico-ricettive, con effetto dal 18 maggio 2020²¹⁶;
- del settore della cura della persona, con effetto dal 18 maggio 2020²¹⁷;
- del commercio al dettaglio, con effetto dal 18 maggio 2020²¹⁸;
- di musei e dei luoghi della cultura, con effetto dal 18 maggio 2020²¹⁹;
- sportive all'aria aperta in forma individuale rispettando la distanza minima di due metri, nell'ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, con effetto dal 18 maggio²²⁰;
- di riattivazione dei tirocini extra-curricolari in presenza, già sospesi ed eventualmente riattivati in modalità di *smart working*, nel territorio regionale, a condizione della presenza di una organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e dell'adozione di misure organizzative di prevenzione e protezione, (contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità), con effetto dal 18 maggio 2020²²¹;

²¹¹ Cfr. punto 8 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²¹² Cfr. punto 7 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²¹³ Cfr. punto 9 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²¹⁴ Anche le attività di apertura degli uffici aperti al pubblico e di manutenzione del verde dovevano essere effettuate nel rispetto di tali *Linee di indirizzo*. Cfr. punti 18 e 19 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020. In base all'ordinanza *de qua* risultavano consentite altresì le attività di allenamento e addestramento di animali nelle strutture di ricovero e custodia da parte dei proprietari e degli affidatari, così come il servizio di custodia di animali d'affezione e le attività che riguardano le adozioni. Cfr. punti 24 e 25 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²¹⁵ L'ordinanza in questione ha previsto che i Comuni, nell'ambito dei rispettivi poteri, potessero consentire orari di apertura tali da favorire la più ampia operatività delle attività commerciali e di servizio alla persona. Cfr. punto 10 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²¹⁶ Cfr. punto 14 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²¹⁷ Cfr. punto 15 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²¹⁸ Cfr. punto 16 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²¹⁹ Cfr. punto 20 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²²⁰ La ripresa dell'attività sportiva individuale all'aria aperta era sottoposta ad alcune condizioni. Cfr. punto 28 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²²¹ In base all'ordinanza, l'avvio del tirocinio extra-curricolare doveva essere effettuato in presenza dei consensi da parte del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore o ente formativo. Inoltre, in caso di impossibilità di garantire adeguatamente le distanze di sicurezza nei locali dell'impresa ospitante, i tirocini extra-curricolari dovevano essere eccezionalmente proseguiti in modali-

- di attivazione di nuovi cantieri di lavoro e la riattivazione di quelli eventualmente sospesi e riattivazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate, con effetto da 18 maggio 2020²²²;
- dei mercati alimentari anche non strettamente di tipo non alimentare, con effetto dal 20 maggio 2020²²³;
- dei servizi di ristorazione, con effetto dal 23 maggio 2020²²⁴.

Se, da un lato, il provvedimento in esame ha consentito le consegne a domicilio per ogni settore merceologico²²⁵, dall'altro ha disciplinato puntualmente le condizioni per consentire l'attività di asporto²²⁶. Innanzitutto, le attività da asporto potevano avvenire in una precisa fascia oraria (dalle 6 alle 22 – fatto salvo il potere dei Sindaci di stabilire orari più restrittivi). In secondo luogo, per avviare il servizio era necessario dare comunicazione al Comune di appartenenza – e il Sindaco competente poteva decidere di vietare tale attività nel proprio comune, o delimitarla su parti di esso, a fronte di specifiche motivazioni di carattere sanitario ovvero ove non fosse possibile assicurare il rispetto della disciplina dell'ordinanza in questione. Infine, in capo ai titolari delle attività vi era l'obbligo di far rispettare alcuni divieti (es. il divieto di consumare prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi) e di far rispettare alcuni comportamenti (es. far mantenere la distanza minima di due metri sia nel momento della coda in attesa dell'ingresso, sia in ogni atto e movimento tra gli addetti alla vendita e la clientela all'interno del locale; far indossare la mascherina sia ai clienti sia al personale). A fronte del mancato rispetto delle predette prescrizioni, i Sindaci potevano procedere alla sospensione dell'attività di asporto. In ogni caso, risultava consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per la consegna al cliente direttamente dal veicolo.

L'ordinanza in esame, inoltre, ha consentito sia la riapertura di parchi e giardini – con orari di apertura e modalità di accesso definiti dalle singole amministrazioni Comunali territorialmente competenti²²⁷ alle quali spettavano altresì la definizione delle modalità di accesso e gli orari di apertura dei cimiteri²²⁸ – sia la celebrazione di cerimonie religiose con la partecipazione di persone²²⁹.

tà di *smart working* fino alla fine dello stato di emergenza sul territorio nazionale. Cfr. punto 26 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²²² Le condizioni per tale attivazione o riattivazione sono le medesime di quelle cui al punto 26. Cfr. punto 27 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²²³ Cfr. punto 17 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²²⁴ Cfr. punto 13 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²²⁵ Ciò nel rispetto dell'«osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale». Cfr. punto 11 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²²⁶ Cfr. punto 12 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²²⁷ Cfr. punto 23 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²²⁸ Cfr. punto 22 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

²²⁹ E ciò nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da I-VII del d.P.C.M. del 17 maggio 2020. Cfr. punto 21 ordinanza cui al DPGR n. 57 del 17 maggio 2020.

3.1.18. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020 è stata adottata l'ordinanza regionale²³⁰ con la quale è stata revocata l'ordinanza adottata il giorno prima con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020.

Posta la sua decorrenza dal 18 maggio al 24 maggio 2020, tale nuova ordinanza è intervenuta modificando le precedenti previsioni relative:

- al divieto di assembramento, precisando che esso deve avvenire nel rispetto del d.P.C.M. del 17 maggio 2020²³¹;
- all'attività di asporto, la quale può avvenire alle condizioni e con le modalità precedentemente descritte ma fino alla data del 22 maggio 2020 compreso²³²;
- all'esercizio dell'attività sportiva, introducendo la previsione secondo cui essa può avvenire fatto salvo quanto previsto dal d.P.C.M. del 17 maggio 2020²³³.

3.1.19. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020 è stata approvata l'ordinanza regionale²³⁴ con cui è stata revocata l'ordinanza adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020. Con efficacia dal 23 maggio 2020 al 14 giugno 2020, l'ordinanza n. 63 del 2020 ha modificato la n. 58 del 2020 per alcuni punti.

Innanzitutto, tale ordinanza ha esteso l'obbligo dell'utilizzo di «idonee protezioni delle vie respiratorie» nelle aree pertinenziali all'aperto e al chiuso dei centri commerciali, oltre ai precedenti casi di luoghi chiusi accessibili al pubblico, compresi i mezzi di trasporto e in tutte quelle ipotesi nella quale non fosse possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza. A tale obbligo non dovevano sottostare i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con disabilità o patologie non compatibili con l'uso dei mezzi di protezione delle vie respiratorie²³⁵.

In secondo luogo, il provvedimento in esame ha previsto che l'orario massimo di chiusura degli esercizi avente ad oggetto attività di somministrazione, anche effettuate per mezzo dei distributori automatici, ad eccezione di quelle situate negli ospedali, negli aeroporti e nelle autostrade²³⁶, fosse fissato alle ore 1:00 del matti-

²³⁰ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 58 del 18 maggio 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

²³¹ Cfr. punto 5 ordinanza cui al DPGR n. 58 del 18 maggio 2020.

²³² Cfr. punto 12 ordinanza cui al DPGR n. 58 del 18 maggio 2020.

²³³ Cfr. punto 28 ordinanza cui al DPGR n. 58 del 18 maggio 2020.

²³⁴ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 63 del 22 maggio 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

²³⁵ Cfr. punto 3 ordinanza cui al DPGR n. 63 del 22 maggio 2020.

²³⁶ Cfr. punto 12 ordinanza cui al DPGR n. 63 del 22 maggio 2020.

no. Conseguentemente, onde consentire il rispetto della disciplina del d.P.C.M. del 17 maggio 2020, ai Sindaci veniva data la facoltà di regolamentare tale attività in modo più rigoroso in base a una maggior adeguatezza rispetto alla singola situazione e territorio del caso²³⁷.

3.1.20. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020

A pochi giorni dall'emanazione dell'ordinanza adottata con DPGR n. 63 del 22 maggio 2020, stante la necessità di una sua integrazione, con Decreto del Presidente della Giunta Regione è stata approvata l'ordinanza n. 64 del 27 maggio 2020²³⁸.

L'ordinanza *de qua* ha arricchito la precedente ordinanza aggiungendo il puntuale obbligo di indossare idonee protezioni delle vie respiratorie dalle ore 0:00 del giorno venerdì 29 maggio 2020 alle ore 24:00 del giorno martedì 2 giugno 2020 (ponte della Festa della Repubblica) in tutti i luoghi pubblici all'aperto dei centri abitati del territorio regionale²³⁹.

In relazione alle attività di ristorazione, il provvedimento ha precisato, inoltre, che sulla base delle *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive*, recepite dal d.P.C.M. del 17 maggio 2020 fosse necessario l'impiego delle idonee protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui i clienti non fossero seduti al tavolo²⁴⁰.

3.1.21. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, è stata adottata l'ordinanza²⁴¹ con la quale – salvo che il fatto costituisca reato – è stata imposta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (senza l'applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 c.p. o da altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità), nell'ipotesi di violazione delle misure previste dall'ordinanza cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, così come stabilito dal decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020. Qualora il mancato rispetto delle predette misure avvenisse mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione *supra* è

²³⁷ Cfr. punto 11 ordinanza cui al DPGR n. 63 del 22 maggio 2020.

²³⁸ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 64 del 27 maggio 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

²³⁹ Cfr. punto 1 ordinanza cui al DPGR n. 64 del 27 maggio 2020. Tale punto precisava che l'obbligo in questione non si applicasse ai bambini di età inferiore a sei anni, ai soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale e allo svolgimento di attività motoria e sportiva effettuata nel rispetto della distanza di sicurezza. Inoltre, ai sensi del punto 5, veniva stabilito che fosse «*comunque, fatta salva la potestà dei Sindaci di adottare propri provvedimenti di regolamentazione anche diversi da quanto previsto dal precedente punto l), sulla base delle esigenze e delle caratteristiche specifiche dei loro Comuni*».

²⁴⁰ Cfr. punto 3 ordinanza cui al DPGR n. 64 del 27 maggio 2020.

²⁴¹ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 65 del 28 maggio 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

aumentata fino a un terzo²⁴².

La sanzione prevista da tale ordinanza sarà richiamata anche nelle ordinanze regionali successive²⁴³.

3.1.22. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 emanato in data 5 giugno 2020, sono state introdotte alcune previsioni con effetto dal 6 giugno 2020²⁴⁴.

Da un lato, è stata consentita la apertura di stabilimenti balneari e spiagge, nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica *Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)* contenuta nelle *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive* allegata al provvedimento in questione²⁴⁵. Dall'altro, nel rispetto di quanto

previsto dalla scheda tecnica *Formazione professionale* contenuta nelle *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive* allegata sub 2 all'ordinanza, è stata consentita la ripartenza dei corsi di formazione professionale in presenza in tutte quelle ipotesi nelle quali non fosse possibile porli in essere a distanza²⁴⁶. L'ordinanza in questione ha altresì previsto che i Sindaci competenti potessero disciplinare, tramite ordinanza, la riapertura delle attività di giostre e luna park, nel rispetto della scheda tecnica *Parco tematici e di divertimento* contenuta nelle *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive* allegata all'ordinanza²⁴⁷. Infine, il provvedimento in questione ha consentito anche la riapertura degli impianti a fune (vale a dire degli impianti di risalita), nel rispetto della scheda tecnica *Impianti a fune* allegata sub 4²⁴⁸.

3.1.23. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020

A seguito del d.P.C.M. 11 giugno 2020, con il quale l'Esecutivo ha autorizzato la ripresa di ulteriori attività – fra cui sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri estivi, spettacoli aperti al pubblico, ecc. – con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020 è stata adottata l'ordinanza²⁴⁹ con la quale è stata revocata quella approvata con DPGR n. 66 del 5 giugno 2020, con effetto dal 15 giugno al 14 luglio 2020.

Le previsioni introdotte dall'ordinanza in esame hanno adeguato sul piano ge-

²⁴² Cfr. punto 1 ordinanza cui al DPGR n. 65 del 28 maggio 2020.

²⁴³ Per tale ragione, nel commento alle successive ordinanze l'aspetto relativo alla sanzione non verrà più richiamato.

²⁴⁴ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 66 del 5 giugno 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

²⁴⁵ Cfr. punto 1 ordinanza cui al DPGR n. 66 del 5 giugno 2020.

²⁴⁶ Cfr. punto 2 ordinanza cui al DPGR n. 66 del 5 giugno 2020.

²⁴⁷ Cfr. punto 3 ordinanza cui al DPGR n. 66 del 5 giugno 2020.

²⁴⁸ Cfr. punto 4 ordinanza cui al DPGR n. 66 del 5 giugno 2020.

²⁴⁹ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 68 del 13 giugno 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

nerale le disposizioni dei DPGR subito sopra analizzati. Sul piano particolare, invece, tale provvedimento ne ha introdotte alcune altre.

Nello specifico, l'ordinanza in esame ha consentito che sul territorio piemontese venissero praticate attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini e adolescenti fino a 17 anni, a condizione che esse avvenissero in strutture chiuse o all'aria aperta e con l'ausilio di operatori, e con l'obbligo di adozione di appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle disposizioni regolamentari deliberate dalla Giunta Regionale piemontese²⁵⁰.

Nel provvedimento *de quo*, è stata disposta la riapertura di tutte quelle attività rese consentite dal d.P.C.M. 11 giugno approvato pochi giorni prima, e di cui si è dato cenno all'inizio del sottoparagrafo: fra tali attività consentite, quelle di sale gioco, sale scommesse, sale bingo²⁵¹; quelle di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto²⁵²; quelle di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali²⁵³ – nel rispetto sia dello stesso d.P.C.M. 1 giugno 2020, sia delle *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative* allegate all'ordinanza.

L'ordinanza in questione, inoltre, ha imposto che l'accesso dei parenti e dei visitatori a residenze sanitarie assistite, strutture di ospitalità e lungo degenza, e strutture simili, venissero

limitati nelle sole ipotesi indicati dalla direzione sanitaria della struttura²⁵⁴. Quest'ultima, in ogni caso, è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione, nel rispetto del d.P.C.M. del 11 giugno 2020²⁵⁵.

dire degli impianti di risalita), nel rispetto della scheda tecnica *Impianti a fune* allegata sub 4²⁵⁶.

3.1.24. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020

Poche settimane dopo, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020 è stata adottata l'ordinanza²⁵⁷ con la quale è stata parzialmente revocata e integrata di quella emanata con DPGR n. 68 del 13 giugno 2020.

Con decorrenza a partire dal 30 giugno 2020, e con effetto fino al 14 luglio 2020, tale ordinanza ha revocato le precedenti disposizioni²⁵⁸ relative al divieto di svolgere le attività di formazione in presenza se non nelle ipotesi nelle quali ciò

²⁵⁰ Cfr. punto 8 ordinanza cui al DPGR n. 68 del 13 giugno 2020.

²⁵¹ Cfr. punto 13 ordinanza cui al DPGR n. 68 del 13 giugno 2020.

²⁵² Cfr. punto 14 ordinanza cui al DPGR n. 68 del 13 giugno 2020.

²⁵³ Cfr. punto 18 ordinanza cui al DPGR n. 68 del 13 giugno 2020. Tale punto precisa che è «*fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa*».

²⁵⁴ Cfr. punto 20 ordinanza cui al DPGR n. 68 del 13 giugno 2020.

²⁵⁵ *Ibidem*.

²⁵⁶ Cfr. punto 4 ordinanza cui al DPGR n. 66 del 5 giugno 2020.

²⁵⁷ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 72 del 29 giugno 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

²⁵⁸ Cfr. punti 28 e 29 ordinanza cui al DPGR n. 66 del 5 giugno 2020.

non era materialmente possibile – si pensi al caso della verifica di apprendimento che non potesse essere svolta a distanza a fronte dell'impiego di macchinari o attrezzature, strumenti per la cui valutazione si richiedono prove di simulazione lavorative o professionali in presenza²⁵⁹. Un parallelo allargamento dei margini di esercizio di alcune attività viene previsto altresì per quelle di luna park, circhi, parchi tematici²⁶⁰, nonché quelle poste in essere dalle professioni della montagna (guide alpine, maestri di sci, gestori di rifugi) e dalle guide turistiche²⁶¹.

3.1.25. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 3 luglio giugno 2020

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 3 luglio 2020, è stata approvata l'ordinanza²⁶² con la quale è stata nuovamente integrata quella adottata con DPGR n. 68 del 13 giugno 2020. Le previsioni contenute nel DGPR n. 75 del 3 luglio 2020 hanno efficacia fino al 14 luglio 2020.

Tale nuova ordinanza ha stabilito l'apertura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, a con la condizione che l'attività di ballo sia svolta esclusivamente in spazi esterni, con effetto dal 9 luglio 2020, e nel rispetto del d.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle relative *Linee Guida*²⁶³.

Il provvedimento in questione ha reso consentita, con efficacia dal 10 luglio 2020, la ripresa del trasporto a pieno carico nelle linee extraurbane limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea. La ripresa di tali attività, stabilisce l'ordinanza, deve avvenire nel rispetto della disciplina nazionale (decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e d.P.C.M. del 11 giugno 2020) e delle relative «*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico*» approvate in sede di Conferenza Unificata²⁶⁴.

L'ordinanza cui al GDPR n. 75 del 2020, infine, ha reso altresì consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa ai fini dello svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture²⁶⁵.

3.1.26. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 11 luglio giugno 2020

²⁵⁹ Cfr. punti 1 e 2 ordinanza cui al DPGR n. 72 del 29 giugno 2020. Il punto 2 precisa come l'attività di formazione teorica in aula possa essere posta in essere altresì dalle scuole private.

²⁶⁰ Cfr. punti 3 e 4 ordinanza cui al DPGR n. 72 del 29 giugno 2020.

²⁶¹ Cfr. punti 5 e 6 ordinanza cui al DPGR n. 72 del 29 giugno 2020.

²⁶² L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 75 del 3 luglio 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

²⁶³ Cfr. punto 2 ordinanza cui al DPGR n. 75 del 3 luglio giugno 2020.

²⁶⁴ Cfr. punto 1 ordinanza cui al DPGR n. 75 del 3 luglio giugno 2020.

²⁶⁵ Cfr. punto 3 ordinanza cui al DPGR n. 75 del 3 luglio giugno 2020. Tale punto precisa che tali attività sono da svolgersi «nel rispetto delle misure di prevenzione previste dal d.P.C.M. del 11 giugno 2020 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020».

A fronte dell'approvazione, in data 9 luglio 2020, delle nuove *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 11 luglio 2020, nonché in considerazione dei pareri favorevoli rilasciati dall'Assessorato regionale alla Sanità e dagli esperti dei gruppi di lavoro tecnico-scientifici relativi alla situazione epidemiologica, è stata approvata l'ordinanza²⁶⁶ con tramite cui sono state introdotte ulteriori integrazioni all'ordinanza adottata con DPGR n. 68 del 13 giugno 2020.

In particolare, l'ordinanza ha consentito sia lo svolgimento di attività ludiche con carte da gioco²⁶⁷, sia la messa a disposizione di giornali cartacei per pubblica lettura²⁶⁸ – entrambe da porre in essere in conformità alla scheda tecnica *Circoli culturali e ricreativi* contenute nelle *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative* allegate all'ordinanza *de qua*.

Il provvedimento ha imposto che le attività ludiche con carte da gioco dovessero essere esercitate nel rispetto di alcune condizioni: utilizzo obbligatorio della mascherina; utilizzo consigliato di guanti monouso; igienizzazione obbligatoria frequente di mani e di superfici di gioco; rispetto obbligatorio del distanziamento fisico di almeno un metro sia tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra i giocatori di tavoli vicini²⁶⁹.

L'ordinanza in esame ha posto altresì condizioni per la consultazione dei quotidiani e dei giornali per pubblica lettura: l'obbligo, in capo ai gestori dei locali, di assicurare la sanificazione delle mani da parte degli utenti sia prima sia dopo il contatto con i giornali, nonché l'obbligo di indossare la mascherina durante la lettura e la manipolazione dei giornali cartacei²⁷⁰.

3.1.27. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 15 luglio 2020

Con l'emanazione del d.P.C.M. 14 luglio 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha prorogato le disposizioni del d.P.C.M. 11 giugno 2020 fino alla data del 31 luglio 2020.

Conseguentemente, anche in Piemonte è stata avvertita la necessità di prorogare le previsioni delle ordinanze in vigore fino quel momento.

E ciò è stato fatto con l'approvazione dell'ordinanza adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 15 luglio 2020²⁷¹. Con questo provvedimento sono state prorogate fino al 31 luglio le ordinanze n. 68 del 13 giugno, n.

²⁶⁶ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 76 del 11 luglio 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

²⁶⁷ Cfr. punto 1 ordinanza cui al DPGR n. 76 del 11 luglio giugno 2020.

²⁶⁸ Cfr. punto 2 ordinanza cui al DPGR n. 76 del 11 luglio giugno 2020.

²⁶⁹ Cfr. punto 1 ordinanza cui al DPGR n. 76 del 11 luglio giugno 2020.

²⁷⁰ Cfr. punto 2 ordinanza cui al DPGR n. 76 del 11 luglio giugno 2020, il quale puntualizza: è «raccomandato di mettere a disposizione più copie dei quotidiani cartacei, rimuovendole al termine della giornata [...]».

²⁷¹ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 77 del 15 luglio 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

72 del 29 giugno, n. 75 3 luglio e n. 76 del 11 luglio del 2020²⁷².

3.1.28. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 luglio 2020

Due giorno dopo l'adozione dell'ordinanza cui al DPGR n. 77 del 2020, venne approvato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 luglio 2020. Con tale atto è stata emessa l'ordinanza²⁷³ che ha recepito due importanti pareri²⁷⁴. Da un lato, il parere emanato il 7 luglio 2020 dal Gruppo di lavoro di esperti a supporto dell'Assessore regionale alla Sanità, parere favorevole all'applicazione in Piemonte delle linee guida per la ripresa degli sport di squadra della Conferenza delle Regioni approvate il 25 giugno 2020; dall'altro, il parere emanato l'8 luglio 2020 dal Coordinatore del piano regionale della Prevenzione e del Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte relativo alla conferma della compatibilità della situazione epidemiologica piemontese con la ripresa degli sport di contatto e squadra nel rispetto delle regole previste dalle linee guida, di pari oggetto, approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 25 giugno 2020.

L'ordinanza in esame ha così autorizzato, con effetto dal 18 luglio 2020 e fino al 31 luglio 2020, gli sport di contatto e squadra, nel rispetto della scheda *Proposta alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra* allegata²⁷⁵.

3.1.29. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 31 luglio 2020

Il 30 luglio 2020 è stato emanato il decreto legge n. 83, con il quale le disposizioni contenute nei decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33 sono state prorogate a far data dal 31 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020. Per tale ragione, con l'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84

²⁷² Cfr. punto 2 ordinanza cui al DPGR n. 77 del 15 luglio giugno 2020. Il punto 1 invece precisa: «dal 15 luglio 2020, ai sensi del combinato disposto fra l'articolo 1, comma 1, lettera ii, del d.P.C.M. del 11 giugno 2020 e l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per il trasporto pubblico regionale-locale extraurbano è autorizzata la deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal d.P.C.M. del 11 giugno 2020, consentendo l'occupazione del 100% dei posti "seduti" per i quali il mezzo di trasporto è omologato, fermo restando il rigoroso rispetto delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico" allegate sub 1 al d.P.C.M. del 14 luglio 2020 e delle linee guida regionali allegate sub 1 al presente Decreto, richiamando le Autorità vigilanti al puntuale sanzionamento dei comportamenti difformi, in particolare per quanto riguarda il mancato rispetto dell'obbligo di regolare utilizzo della mascherina e del divieto di trasporto di viaggiatori in piedi».

²⁷³ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 82 del 17 luglio 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

²⁷⁴ E considerando altresì il documento *Monitoraggio Fase 2 Report 9* del 14 luglio 2020 adottato dal Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, con il quale si è dato conferma che il Piemonte fosse una regione a basso rischio epidemiologico e con un andamento settimanale dei contagi in continuo calo.

²⁷⁵ Cfr. punto 1 ordinanza cui al DPGR n. 82 del 17 luglio 2020.

del 31 luglio 2020, è stata adottata l'ordinanza²⁷⁶ tramite cui è stata prorogata – fino al 10 agosto 2020 – l'efficacia dei sopra analizzati DPGR n. 68 del 13 giugno 2020, n. 72 del 29 giugno 2020, n. 75 del 3 luglio 2020, n. 76 del 11 luglio 2020, n. 77 del 14 luglio 2020, e n. 82 del 17 luglio 2020²⁷⁷.

3.1.30. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 10 agosto 2020

Tre giorni dopo l'emanazione del d.P.C.M. 7 agosto 2020, decreto tramite cui il Governo ha prorogato fino al 7 settembre le misure di contenimento della lotta c.d. Corona virus, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 10 agosto 2020, è stata adottata l'ordinanza²⁷⁸ la quale ha esteso dall'11 agosto fino alla data del 7 settembre l'efficacia della misure piemontesi in vigore, precedentemente analizzate, in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica.

3.1.31. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 27 agosto 2020

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 27 agosto 2020, è stata adottata l'ordinanza regionale²⁷⁹ con la quale è stata autorizzata la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi dell'infanzia²⁸⁰ per l'anno educativo 2020/2021, con decorrenza dal 31 agosto 2020²⁸¹. Come precisa il provvedimento, la ripresa deve avvenire nel rispetto delle previsioni stabilite dai preposti organi governativi²⁸² e regionali²⁸³.

3.1.32. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 settembre 2020

In data 7 settembre 2020 il Governo ha approvato il d.P.C.M. con cui sono state prorogate di ulteriori trenta giorno, vale a dire fino al 7 ottobre 2020, le misure precauzionali per il contrasto, il contenimento e la diffusione del virus. Due giorni

²⁷⁶ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 84 del 31 luglio 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

²⁷⁷ Cfr. punto 1 ordinanza cui al DPGR n. 84 del 31 luglio 2020.

²⁷⁸ L'ordinanza regionale cui al DPGR n. 85 del 10 agosto 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

²⁷⁹ L'ordinanza cui al DPGR n. 88 del 27 agosto 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

²⁸⁰ Valevole per i bambini fino a tre anni di età.

²⁸¹ Cfr. punto 1 ordinanza cui al DPGR n. 88 del 27 agosto 2020.

²⁸² Fra i quali il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, approvato in data 3 agosto 2020 con decreto del Ministro Istruzione n. 80.

²⁸³ Il punto 1 dell'ordinanza cui al DPGR n. 88 del 27 agosto 2020 sottolinea: *«documenti indicati in premessa e relativi aggiornamenti [...] potranno essere emanati, con riserva, qualora necessario, di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati interventi restrittivi, dando facoltà ai soggetti gestori (pubblici e privati), anche in relazione alle esigenze manifestate dalle famiglie, di individuare la data di effettiva riapertura del servizio e dando atto che trovano applicazione le indicazioni ordinarie stabilite dalla normativa regionale vigente per quanto concerne il rapporto numerico personale educativo/bambini, nei servizi educativi dell'infanzia della fascia 0-3 anni»*.

dopo, il 9 settembre 2020, è stato emanato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95, tramite cui è stata adottata l'ordinanza²⁸⁴ contenente le linee di indirizzo per la riapertura delle scuole nel territorio piemontese, con efficacia dal 14 settembre 2020 al 7 ottobre 2020.

Il perno attorno al quale ruota questo atto è la raccomandazione, rivolta a tutte le scuole di ordine e grado, di adoperarsi con ogni mezzo per misurare la temperatura corporea agli studenti prima dell'inizio dell'attività didattica, ovvero prima di entrare in classe. Qualora, per ragioni contingenti (vale a dire per «comprovate ragioni di carenza di personale o altre motivazioni oggettive») non si potesse riuscire a compiere tale operazione, le scuole sono tenute a verificare giornalmente che la misurazione corporea sia stata rilevata dalle singole famiglie, così come previsto dal d.P.C.M. 7 settembre 2020, «avvalendosi alternativamente di modello di auto-certificazione, diario scolastico, registro elettronico o altri strumenti digitali, o comunque con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo²⁸⁵. Nell'ipotesi in cui un alunno si presentasse sprovvisto della certificazione attestante l'avvenuta misurazione, l'ordinanza prevede che sia la scuola il soggetto tenuto a rilevare la temperatura corporea²⁸⁶.

In ogni caso, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sul territorio piemontese devono rispettare sia il d.P.C.M. 7 settembre 2020 sia le *Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte*, allegate al DPGR in commento²⁸⁷.

L'ordinanza cui DPGR n. 95 del 9 settembre 2020 è stata impugnata innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte da parte del Governo, il quale ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione. In data 17 settembre 2020 i giudici amministrativi, con decreto cautelare, hanno respinto l'istanza cautelare²⁸⁸.

3.1.33. Ordinanza regionale adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 19 settembre 2020

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 19 settembre 2020, è stata emanata l'ordinanza²⁸⁹ regionale con cui, con effetto fino al 7 ottobre 2020, è stata consentita la presenza del pubblico durante le competizioni sportive del campionato di calcio della serie A all'interno degli impianti all'aperto. Ciò deve avvenire nel rispetto sia delle disposizioni nazionali, sia delle *Linee di indirizzo regionali per la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive del campionato di serie A*, allegata all'ordinanza in questione²⁹⁰.

²⁸⁴ L'ordinanza cui al DPGR n. 95 del 9 settembre 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

²⁸⁵ Cfr. punto 1 ordinanza cui al DPGR n. 95 del 9 settembre 2020.

²⁸⁶ *Ibidem*.

²⁸⁷ Cfr. punto 2 ordinanza cui al DPGR n. 95 del 9 settembre 2020.

²⁸⁸ Per approfondimenti si veda il sito ufficiale della Regione Piemonte alla pagina dedicata <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/T.A.R.-respinge-sospensiva-dellordinanza-sulla-misurazione-della-febbre>.

²⁸⁹ L'ordinanza cui al DPGR n. 99 del 19 settembre 2020 è consultabile in <https://ceridap.eu/materiali-sullemergenza-covid-19/>.

²⁹⁰ Cfr. punto 1 ordinanza cui al DPGR n. 99 del 19 settembre 2020.

4. Brevi riflessioni conclusive

Nel paragrafo introduttivo ci si è interrogati su quale sarebbe stata la reale efficacia, sul piano concreto, della disciplina regionale adottata in sintonia con quella nazionale. Come noto, purtroppo alla data attuale (30 settembre 2020), la conclusione dell'epidemia è ancora alquanto lontana. Ciononostante, se si paragona l'evoluzione della situazione epidemiologica italiana a quella di altri Paesi, si rileva come la disciplina normativa e regolamentare adottata contro il diffondersi del virus abbia (*recte*: stia) dando risultati in linea con quelli di molti altri Paesi europei.

Dall'analisi dei provvedimenti regionali sopra commentati, emergono almeno quattro profili.

Il primo è che la Regione Piemonte si è adeguata celermente alle prescrizioni nazionali. Il secondo è che lo strumento giuridico tramite il quale la Regione ha posto in essere la propria disciplina è stato, per la quasi totalità dei casi, quello dell'ordinanza regionale contingibile e urgente adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. Il terzo, legato al secondo, come ha sottolineato parte della dottrina²⁹¹, è l'ulteriore avvicinamento della forma di governo regionale al modello presidenziale, a fronte del ricorso allo strumento del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per l'adozione di provvedimenti d'urgenza, i quali, da un lato, hanno coperta legislativa *ex l.* n. 833 del 1978 ma, dall'altro, in base a quanto previsto dallo Statuto della Regione Piemonte, dovrebbero essere adottati collegialmente. Il quarto profilo è che la disciplina piemontese ha *tendenzialmente* seguito il solco tracciato dalla quella statale.

Tendenzialmente poiché vi sono state alcune ipotesi nelle quali le ordinanze regionali hanno dettato previsioni più rigide rispetto a quelle contenute nei numerosi d.P.C.M.. Un caso emblematico è rappresentato dall'ordinanza adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale piemontese n. 95 del 9 settembre 2020, la quale, come analizzato, ha previsto il rilevamento della temperatura corporea degli alunni da parte del personale scolastico all'ingresso a scuola, prima dell'attività didattica – e con a casa, ad opera dei genitori, come invece stabilito a livello nazionale.

Alla data del 30 settembre 2020, sul piano complessivo non si può guardare con negatività agli effetti apportati dalla disciplina regionale in sintonia con quella centrale. Ciononostante, gli esperti si aspettano nuove ondate della pandemia: la speranza è quella di non dover ricorrere all'*extrema ratio* della pronuncia di nuovi voti ufficiali alla Madonna o ai Santi nei prossimi mesi.

²⁹¹ G. BOGGERO, F. PARUZZO, *Risposte regionali al COVID-19: il caso della Regione Piemonte*, in *Osservatorio de Le Regioni*, in corso di pubblicazione.

